



Ministero della Giustizia

Proposte di interventi per la riforma dell'ordinamento giudiziario attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2681, recante Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(Commissione di studio Luciani istituita con d.m. 26 marzo 2021)

DISEGNO DI LEGGE	Emendamenti	Testo consolidato
<p data-bbox="405 983 539 1015">A.C. 2681</p> <p data-bbox="168 1059 784 1350">Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura</p>		<p data-bbox="1711 983 1845 1015">A.C. 2681</p> <p data-bbox="1471 1059 2087 1350">Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura</p>

CAPO I DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA		CAPO I DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA
Art. 1. <i>(Oggetto e procedimento)</i>		Art. 1. <i>(Oggetto e procedimento)</i>
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in relazione:	All'articolo 1, comma 1, alinea, la parola «ad» è sostituita con la parola «a» e dopo la parola «trasparenza» sono inserite le seguenti: «, al corretto funzionamento»	1. Il Governo è delegato a adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza, al corretto funzionamento e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in relazione:
a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e alla necessità di garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero;	identico	a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e alla necessità di garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero;

<p><i>b)</i> alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessità di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità;</p>	<p>identico</p>	<p><i>b)</i> alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessità di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità;</p>
<p><i>c)</i> alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza.</p>	<p>All'articolo 1, comma 1, lettera <i>c)</i>, le parole: «dei presupposti» sono così sostituite: «delle condizioni».</p>	<p><i>c)</i> alla modifica delle condizioni per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza;</p>
	<p>All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera <i>c)</i>, è aggiunta la seguente lettera: «<i>d)</i> al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari».</p>	<p><i>d)</i> al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari.</p>
<p>2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.</p>	<p>All'articolo 1, comma 2, le parole: «affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e» sono così sostituite: «per acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, anche».</p>	<p>2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere per acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, anche per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.</p>

<p>3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente capo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.</p> <p>4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>	<p>identico</p> <p>All'articolo 1, comma 4, dopo le parole «articolo 17-bis,», sono inserite le seguenti: commi 1 e 2».</p> <p>All'articolo 1, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «5. All'attuazione delle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe dalla stessa conferite provvede, nell'esercizio della sua autonomia normativa, il Consiglio superiore della magistratura».</p>	<p>3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente capo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.</p> <p>4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 commi 1 e 2.</p> <p>5. All'attuazione delle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe dalla stessa conferite provvede, nell'esercizio della sua autonomia normativa, il Consiglio superiore della magistratura.</p>
<p>Art. 2. <i>(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi; organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo</i></p>		<p>Art. 2. <i>(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi; organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo</i></p>

<p><i>7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)</i></p>		<p><i>7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)</i></p>
<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>identico</p>	<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>
<p><i>a)</i> prevedere espressamente l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e prevedere, altresì, che i medesimi procedimenti siano avviati e istruiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, fatta eccezione per i procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione; prevedere che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito <i>internet</i> istituzionale del Consiglio superiore della magistratura;</p>	<p>All'articolo 2, comma 1, la lettera <i>a)</i> è così sostituita: «<i>a)</i> prevedere che tutti gli atti dei procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi siano pubblicati nel sito internet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili;»</p>	<p><i>a)</i> prevedere che tutti gli atti dei procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi siano pubblicati nel sito internet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili;</p>
	<p>All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera <i>a)</i>, è aggiunta la seguente: «<i>a-bis)</i> prevedere che i medesimi procedimenti siano avviati e istruiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salve ragionevoli e giustificate deroghe e fatta</p>	<p><i>a-bis)</i> prevedere che i medesimi procedimenti siano avviati e istruiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salve ragionevoli e giustificate deroghe e fatta</p>

	comunque eccezione per i procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;»	comunque eccezione per i procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;
<i>b)</i> prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi il Consiglio superiore della magistratura proceda all'audizione dei candidati quando almeno tre componenti della commissione competente lo richiedano; stabilisca in ogni caso modalità idonee a sentire i rappresentanti dell'avvocatura, nonché i magistrati e i dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati; valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;	All'articolo 2, comma 1, la lettera <i>b)</i> è così sostituita: « <i>b)</i> prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la commissione competente proceda, su richiesta di almeno due componenti, all'audizione dei candidati che i proponenti, allo stato, ritengono meritevoli di proposta; stabilisca in ogni caso modalità idonee ad accertare l'avviso dei rappresentanti dell'avvocatura, nonché dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati; valuti specificamente gli esiti di tali accertamenti ai fini della comparazione dei profili dei candidati;»	<i>b)</i> prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la commissione competente proceda, su richiesta di almeno due componenti, all'audizione dei candidati che i proponenti, allo stato, ritengono meritevoli di proposta; stabilisca in ogni caso modalità idonee ad accertare l'avviso dei rappresentanti dell'avvocatura, nonché dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati; valuti specificamente gli esiti di tali accertamenti ai fini della comparazione dei profili dei candidati
	All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera <i>b)</i> , è aggiunta la seguente: « <i>b-bis)</i> prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianità dei candidati siano valutati con specifico riferimento alle effettive esigenze dell'ufficio da ricoprire;»	<i>b-bis)</i> prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianità dei candidati siano valutati con specifico riferimento alle effettive esigenze dell'ufficio da ricoprire;
<i>c)</i> modificare i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo, che:	identico	<i>c)</i> modificare i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo, che:

1) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 10 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità;	identico	1) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 10 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità;
2) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 11 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità;	identico	2) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 11 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità;
3) per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 12, 13 e 14 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità;	identico	3) per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 12, 13 e 14 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità;
4) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 15 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento della settima valutazione di professionalità;	identico	4) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 15 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento della settima valutazione di professionalità;
<i>d)</i> prevedere, nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie della Scuola superiore della magistratura, che la partecipazione alle procedure per la copertura di posti direttivi sia subordinata alla frequentazione presso la medesima Scuola di specifici corsi, della durata di almeno tre settimane, nonché allo svolgimento di una prova finale, il cui esito deve costituire oggetto di specifica valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura; che i corsi siano mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse e	All'articolo 2, comma 1, la lettera <i>d)</i> è così sostituita: « <i>d)</i> prevedere che l'ammissione alle procedure per la copertura di posti direttivi sia subordinata alla partecipazione, presso la Scuola superiore della magistratura, a specifici corsi dedicati alla materia ordinamentale e all'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, stabilendone durata e modalità di valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura;»	<i>d)</i> prevedere che l'ammissione alle procedure per la copertura di posti direttivi sia subordinata alla partecipazione, presso la Scuola superiore della magistratura, a specifici corsi dedicati alla materia ordinamentale e all'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, stabilendone durata e modalità di valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura;

<p>all'acquisizione delle competenze manageriali, riguardanti in particolare la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici, informativi e di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri uffici e servizi nonché allo studio e alla conoscenza della materia ordinamentale;</p>		
<p><i>e)</i> individuare, ai fini della nomina alle funzioni direttive e semidirettive, puntuali parametri e indicatori delle attitudini, questi ultimi suddivisi in generali e specifici e distinti per tipologia di ufficio, da valutare sulla base di criteri ponderali; individuare, in relazione alle diverse tipologie di ufficio, gli indicatori specifici ai quali assegnare preminente rilievo a parità di attitudini generali;</p>	<p>All'articolo 2, comma 1, lettera <i>e)</i>, le parole «da valutare sulla base di criteri ponderali» sono eliminate.</p>	<p><i>e)</i> individuare, ai fini della nomina alle funzioni direttive e semidirettive, puntuali parametri e indicatori delle attitudini, questi ultimi suddivisi in generali e specifici e distinti per tipologia di ufficio; individuare, in relazione alle diverse tipologie di ufficio, gli indicatori specifici ai quali assegnare preminente rilievo a parità di attitudini generali;</p>
<p><i>f)</i> prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici, compresi quelli non giudiziari ricoperti a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura e le esperienze negli organi di governo della magistratura; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e</p>	<p>All'articolo 2, comma 1, la lettera <i>f)</i> è così sostituita:</p> <p>«<i>f)</i> prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive e semidirettive; le attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse e i relativi risultati; le attività gestionali anche se svolte al di fuori dell'attività giudiziaria e i relativi risultati;</p>	<p><i>f)</i> prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive e semidirettive; le attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse e i relativi risultati; le attività gestionali anche se svolte al di fuori dell'attività giudiziaria e i relativi risultati; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno</p>

<p>nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse, anche se svolte al di fuori dell'attività giudiziaria; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio;</p>	<p>le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio; la capacità di coinvolgimento dei magistrati nell'attività organizzativa;»</p>	<p>dell'ufficio; la capacità di coinvolgimento dei magistrati nell'attività organizzativa;</p>
<p>g) prevedere che, ai fini, della valutazione dell'attitudine organizzativa maturata attraverso esperienze professionali fuori del ruolo organico, si tenga conto anche della natura e delle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico, dell'attinenza dello stesso incarico alla funzione giudiziaria e della sua idoneità a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con la funzione giudiziaria;</p>	<p>All'articolo 2, comma 1, la lettera g) è così sostituita: «g) indicare i criteri di valutazione dell'attitudine organizzativa maturata attraverso esperienze professionali fuori del ruolo organico; dare rilievo, per quanto concerne gli incarichi non attinenti a funzioni giudiziarie, alla loro idoneità a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con tali funzioni;»</p>	<p>g) indicare i criteri di valutazione dell'attitudine organizzativa maturata attraverso esperienze professionali fuori del ruolo organico; dare rilievo, per quanto concerne gli incarichi non attinenti a funzioni giudiziarie, alla loro idoneità a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con tali funzioni;</p>
<p>h) prevedere che, tra gli indicatori specifici, siano compresi in ogni caso i seguenti: le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate, in relazione alla specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le esperienze maturate e gli obiettivi raggiunti nella pregressa attività direttiva o semidirettiva, tenuto conto della specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le pregresse esperienze direttive o semidirettive in uffici analoghi a quello dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata; la capacità di coinvolgimento dei magistrati nell'attività organizzativa;</p>	<p>All'articolo 2, comma 1, la lettera h) è così sostituita: «h) prevedere che, tra gli indicatori specifici, siano compresi in ogni caso i seguenti: le esperienze maturate e gli obiettivi raggiunti nella pregressa attività direttiva o semidirettiva, tenuto conto della specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le pregresse esperienze direttive o semidirettive in uffici analoghi a quello dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata; le attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse, tenuto conto della specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire;»</p>	<p>h) prevedere che, tra gli indicatori specifici, siano compresi in ogni caso i seguenti: le esperienze maturate e gli obiettivi raggiunti nella pregressa attività direttiva o semidirettiva, tenuto conto della specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le pregresse esperienze direttive o semidirettive in uffici analoghi a quello dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata; le attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse, tenuto conto della specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire;</p>

<p><i>i)</i> conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini;</p>	<p>identico</p>	<p><i>i)</i> conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini;</p>
<p><i>l)</i> prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati;</p>	<p>All'articolo 2, comma 1, la lettera <i>l)</i> è così sostituita:</p> <p>«<i>l)</i> prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che acquisisca, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio, verificandone l'effettività e l'attendibilità;»</p>	<p><i>l)</i> prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che acquisisca, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio, verificandone l'effettività e l'attendibilità;</p>
<p><i>m)</i> prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresì, che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;</p>	<p>identico</p>	<p><i>m)</i> prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresì, che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;</p>

<p><i>n)</i> stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;</p>	<p>All'articolo 2, comma 1, la lettera <i>n)</i> è così sostituita:</p> <p>«<i>n)</i> stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, quando chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico - rispettivamente - direttivo o semidirettivo prima del decorso del secondo quadriennio, e che, quando non chiede la conferma, non può partecipare prima di sei anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;»</p>	<p><i>n)</i> stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, quando chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico - rispettivamente - direttivo o semidirettivo prima del decorso del secondo quadriennio, e che, quando non chiede la conferma, non può partecipare prima di sei anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;</p>
<p><i>o)</i> prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.</p>	<p>identico</p>	<p><i>o)</i> prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.</p>
<p>2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e alle procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e recanti modifiche alla disciplina dell'organizzazione</p>	<p>2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e recanti modifiche alla disciplina dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>

	dell'ufficio del pubblico ministero sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:	
--	---	--

<p>a) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura stabilisca i principi generali per la formazione del progetto organizzativo con cui il procuratore della Repubblica determina i criteri di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;</p> <p>b) prevedere che il progetto organizzativo contenga in ogni caso:</p> <p>1) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibile, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni e i criteri di designazione dei procuratori aggiunti ai gruppi di lavoro e di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati;</p> <p>2) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;</p> <p>3) i criteri di priorità nella trattazione degli affari;</p> <p>4) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;</p> <p>5) i compiti e le attività delegate dei vice procuratori onorari;</p>	<p>a) prevedere che il presidente della corte d'appello trasmetta le proposte tabellari corredate da documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentito il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possono essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei piani di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;</p> <p>b) individuare, anche riformulando le relative disposizioni degli articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il contenuto minimo delle proposte tabellari di cui alla lettera a);</p> <p>c) prevedere che il procuratore generale trasmetta i progetti organizzativi corredate da documenti organizzativi generali concernenti i criteri di organizzazione delle risorse e di programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici; prevedere che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici requirenti sentito il dirigente dell'ufficio</p>	<p>a) prevedere che il presidente della corte d'appello trasmetta le proposte tabellari corredate da documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentito il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possono essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei piani di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;</p> <p>b) individuare, anche riformulando le relative disposizioni degli articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il contenuto minimo delle proposte tabellari di cui alla lettera a);</p> <p>c) prevedere che il procuratore generale trasmetta i progetti organizzativi corredate da documenti organizzativi generali concernenti i criteri di organizzazione delle risorse e di programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici; prevedere che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici requirenti sentito il dirigente dell'ufficio</p>
---	--	--

<p>6) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari;</p> <p>7) le ipotesi e il procedimento di revoca dell'assegnazione;</p> <p>8) per le sole procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della direzione distrettuale antimafia e delle sezioni antiterrorismo;</p> <p>9) l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;</p> <p>10) i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;</p> <p><i>c)</i> prevedere che il progetto organizzativo sia adottato con periodicità non inferiore a quattro anni, salvo che il capo dell'ufficio ritenga di confermare, con provvedimento motivato, il progetto organizzativo previgente;</p> <p><i>d)</i> prevedere che per la formazione e l'approvazione del progetto organizzativo e delle sue modifiche si applichi la procedura prevista dall'articolo 7-<i>bis</i> dell'ordinamento giudiziario,</p>	<p>giudicante corrispondente e il presidente dell'ordine degli avvocati; prevedere che tali documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei piani di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;</p> <p><i>d)</i> prevedere che il progetto organizzativo, corredato dal documento organizzativo generale, sia approvato con decreto del Ministro della Giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, previo parere dei consigli giudiziari;</p> <p><i>e)</i> stabilire che il Consiglio superiore della magistratura definisca i principi generali per la redazione del documento organizzativo generale e per la formazione del progetto organizzativo con cui il procuratore della Repubblica determina i criteri di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;</p> <p><i>f)</i> stabilire che il progetto organizzativo contenga in ogni caso:</p> <p>1) la costituzione dei gruppi di lavoro ove la disponibilità di risorse umane lo consente, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, e i criteri di designazione dei procuratori aggiunti e di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che valorizzino il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati;</p>	<p>giudicante corrispondente e il presidente dell'ordine degli avvocati; prevedere che tali documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei piani di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;</p> <p><i>d)</i> prevedere che il progetto organizzativo, corredato dal documento organizzativo generale, sia approvato con decreto del Ministro della Giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, previo parere dei consigli giudiziari;</p> <p><i>e)</i> stabilire che il Consiglio superiore della magistratura definisca i principi generali per la redazione del documento organizzativo generale e per la formazione del progetto organizzativo con cui il procuratore della Repubblica determina i criteri di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;</p> <p><i>f)</i> stabilire che il progetto organizzativo contenga in ogni caso:</p> <p>1) la costituzione dei gruppi di lavoro ove la disponibilità di risorse umane lo consente, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, e i criteri di designazione dei procuratori aggiunti e di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che valorizzino il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati;</p>
--	--	--

di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

e) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo:

1) che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, nonché delle relative modifiche, qualora ricevano il parere favorevole all'unanimità del consiglio giudiziario, si intendano approvate, fatta salva la facoltà dei magistrati che hanno proposto osservazioni di attivare presso il Consiglio superiore della magistratura una procedura di rivalutazione;

2) che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche, ove ricevano il parere favorevole non unanime del consiglio giudiziario, si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della

2) i criteri di assegnazione e di co-assegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;

3) le misure organizzative dell'ufficio, che tengano conto degli eventuali criteri di priorità indicati dalla legge per la trattazione dei processi;

4) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;

5) i compiti dei vice procuratori onorari e le attività loro delegate;

6) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso alle misure cautelari;

7) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione e la motivazione del provvedimento di revoca in tutti i casi di dissenso fra il magistrato e il procuratore della Repubblica;

8) per le procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della direzione distrettuale antimafia e delle sezioni antiterrorismo;

9) l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;

10) i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio si attengono nell'esercizio delle funzioni vicarie o di

2) i criteri di assegnazione e di co-assegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;

3) le misure organizzative dell'ufficio, che tengano conto degli eventuali criteri di priorità indicati dalla legge per la trattazione dei processi;

4) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;

5) i compiti dei vice procuratori onorari e le attività loro delegate;

6) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso alle misure cautelari;

7) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione e la motivazione del provvedimento di revoca in tutti i casi di dissenso fra il magistrato e il procuratore della Repubblica;

8) per le procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della direzione distrettuale antimafia e delle sezioni antiterrorismo;

9) l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;

10) i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio si attengono nell'esercizio delle funzioni vicarie o di

<p>magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, al quale devono essere allegati le osservazioni eventualmente proposte dai magistrati dell'ufficio e l'eventuale parere contrario espresso a sostegno del voto di minoranza.</p>	<p>coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;</p> <p>g) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati, con cadenza quadriennale, secondo modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi in via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura.»</p>	<p>coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;</p> <p>g) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati, con cadenza quadriennale, secondo modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi in via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura.</p>
<p>3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>identico</p>	<p>3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>
<p>a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno quattordici anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito;</p>	<p>All'articolo 2, comma 3, lettera a), la parola «quattordici» è così sostituita: «dieci»;</p>	<p>a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito;</p>

<p><i>b)</i> prevedere, ai fini della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità, l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;</p>	<p>All'articolo 2, comma 3, la lettera <i>b)</i> è così sostituita: «prevedere l'adozione di criteri di valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità;»</p>	<p><i>b)</i> prevedere l'adozione di criteri di valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità;</p>
<p><i>c)</i> prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire e che sia attribuita preminenza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado e di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;</p>	<p>All'articolo 2, comma 3, alla lettera <i>c)</i> la parola «preminenza» è così sostituita: «rilevanza» e la parola «dell'esito» è così sostituita: «di andamenti statisticamente significativi degli esiti».</p>	<p><i>c)</i> prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statisticamente significativi degli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado e di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;</p>
<p><i>d)</i> introdurre i criteri per la formulazione del parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, discreto, buono ed elevato;</p>	<p>All'articolo 2, comma 3, la lettera <i>d)</i> è così sostituita: «<i>d)</i> introdurre i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, discreto, buono o ottimo, il quale ultimo può essere espresso solo</p>	<p><i>d)</i> introdurre i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, discreto, buono o ottimo, il quale ultimo può essere espresso solo all'unanimità e qualora l'aspirante presenti titoli di comprovato ed eccezionale rilievo;</p>

	all'unanimità e qualora l'aspirante presenti titoli di comprovato ed eccezionale rilievo;»	
e) prevedere che il parere di cui alla lettera d) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati;	All'articolo 2, comma 3, la lettera e) è così sostituita: «e) prevedere che il parere di cui alla lettera d) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, in numero non inferiore a quattro e non superiore a dieci;»	e) prevedere che il parere di cui alla lettera d) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, in numero non inferiore a quattro e non superiore a dieci;
	All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: «e-bis) prevedere che la commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 valuti la capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate;»	e-bis) prevedere che la commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 valuti la capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate;
f) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente e che possa essere disatteso dal Consiglio superiore della magistratura solo in base a prevalenti valutazioni relative al medesimo parametro preso in considerazione;	All'articolo 2, comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura, per eccezionali e comprovate ragioni;»	f) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura, per eccezionali e comprovate ragioni;
g) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo	identico	g) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo

<p>organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica, con esclusione di qualsiasi automatismo con riferimento a categorie particolari di attività o incarichi fuori ruolo;</p>		<p>organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica, con esclusione di qualsiasi automatismo con riferimento a categorie particolari di attività o incarichi fuori ruolo;</p>
<p><i>h)</i> escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;</p>	<p>All'articolo 2, comma 3, la lettera <i>h)</i> è sostituita dalla seguente: «<i>h)</i> escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di ottimo dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;»</p>	<p><i>h)</i> escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di ottimo dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;</p>
<p><i>i)</i> prevedere espressamente l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito <i>internet</i> istituzionale del Consiglio superiore della magistratura.</p>	<p>All'articolo 2, comma 3, la lettera <i>i)</i> è sostituita dalla seguente: «<i>i)</i> prevedere l'applicazione dei principi di cui al comma 1, lettera <i>a)</i>, ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.»</p>	<p><i>i)</i> prevedere l'applicazione dei principi di cui al comma 1, lettera <i>a)</i>, ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3. <i>(Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)</i></p>		<p style="text-align: center;">Art. 3. <i>(Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)</i></p>

<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>identico</p>	<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>
<p><i>a)</i> introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera <i>b)</i>, e 15, comma 1, lettera <i>b)</i>, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;</p>	<p>All'articolo 3, comma 1, lettera <i>a)</i>, dopo la parola «partecipare», sono aggiunte le seguenti: «con pieno diritto di parola»</p>	<p><i>a)</i> introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare, con pieno diritto di parola, alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera <i>b)</i>, e 15, comma 1, lettera <i>b)</i>, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;</p>
<p><i>b)</i> prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera <i>f)</i>, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo maturi uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;</p>	<p>All'articolo 3, comma 1, lettera <i>b)</i>, la parola: «maturi» è così sostituita: «matura»</p>	<p><i>b)</i> prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera <i>f)</i>, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;</p>
	<p>All'articolo 3, comma 1, dopo lettera <i>b)</i>, sono inserite le seguenti:</p>	

	<p>«<i>b-bis</i>) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato nelle seguenti ulteriori valutazioni: «discreto, buono o ottimo con riferimento alle capacità di organizzazione del proprio lavoro;»</p> <p>«<i>b-ter</i>) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11 comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia prevista l'acquisizione anche dei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;»</p> <p>«<i>b-quater</i>) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;»</p>	<p><i>b-bis</i>) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato nelle seguenti ulteriori valutazioni: «discreto, buono o ottimo con riferimento alle capacità di organizzazione del proprio lavoro;</p> <p><i>b-ter</i>) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11 comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia prevista l'acquisizione anche dei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;</p> <p>«<i>b-quater</i>) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;</p>
<i>c</i>) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:	identico	<i>c</i>) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:
1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera <i>b</i>), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri	All'articolo 3, comma 1, lettera <i>c</i>), numero 1), dopo le parole: «svolta dal magistrato,» sono aggiunte le seguenti: «anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione,»	1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera <i>b</i>), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione, indispensabili alla valutazione di

definiti dal Consiglio superiore della magistratura;		professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;
2) che, quando i capi degli uffici ritengano di confermare il contenuto della relazione del magistrato di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il rapporto esprima tale valutazione di conferma, senza un'ulteriore motivazione, e sia limitato all'espressione del giudizio positivo con riferimento ai requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio e ai parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno;	All'articolo 3, comma 1, lettera c), il numero 2) è soppresso.	soppresso
3) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;	identico	3) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;
4) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006,	All'articolo 3, comma 1, alla lettera c), il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) che quando il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario conforme al rapporto del capo dell'ufficio, lo approvi senza ulteriore motivazione;»	4) che quando il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario conforme al rapporto del capo dell'ufficio, lo approvi senza ulteriore motivazione;

n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza un'ulteriore motivazione;		
5) che i fatti accertati in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della successiva valutazione di professionalità.	All'articolo 3, comma 1, alla lettera c), il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) che i fatti accertati in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della successiva valutazione di professionalità, fermo restando il vincolo del giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità disciplinare e della sua commissione da parte dell'interessato.»	5) che i fatti accertati in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della successiva valutazione di professionalità, fermo restando il vincolo del giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità disciplinare e della sua commissione da parte dell'interessato.
Art. 4. <i>(Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura)</i>		Art. 4. <i>(Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura)</i>
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:	identico	1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario;	identico	a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario;
b) fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, prevedere la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,	identico	b) fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, prevedere la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a seguito del superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea;</p>		<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a seguito del superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea;</p>
<p><i>c)</i> fermo restando quanto previsto dalla lettera <i>a)</i> del presente comma, prevedere che la Scuola superiore della magistratura possa organizzare, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo di cui alla lettera <i>b)</i> del presente comma, stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari;</p>	<p>All'articolo 4, comma 1, lettera <i>c)</i>, le parole: «possa organizzare» sono sostituite dalla parola: «organizzi» e dopo le parole «nuclei familiari;» sono inserite le seguenti: «assicurare alla Scuola superiore della magistratura, per lo svolgimento dei predetti corsi, anche adeguandone la disciplina contabile, le necessarie risorse logistiche, finanziarie e organizzative, anche in sede decentrata, fermo restando il rispetto dell'articolo 41, secondo comma;»</p>	<p><i>c)</i> fermo restando quanto previsto dalla lettera <i>a)</i> del presente comma, prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo di cui alla lettera <i>b)</i> del presente comma, stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari; assicurare alla Scuola superiore della magistratura, per lo svolgimento dei predetti corsi, anche adeguandone la disciplina contabile, le necessarie risorse logistiche, finanziarie e organizzative, anche in sede decentrata, fermo restando il rispetto dell'articolo 41, secondo comma;</p>
	<p>All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera <i>c)</i> è inserita la seguente: «<i>c-bis)</i> prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile o sulle istituzioni di diritto processuale civile, sul diritto</p>	<p><i>c-bis)</i> prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile o sulle istituzioni di diritto processuale</p>

	penale o sulle istituzioni di diritto processuale penale e sul diritto amministrativo e costituzionale;»	penale e sul diritto amministrativo e costituzionale;
<i>d)</i> prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera, previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera <i>m)</i> , del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.	identico	<i>d)</i> prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera, previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera <i>m)</i> , del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
	Dopo l'articolo 4 inserire il seguente: «Articolo 4-bis (Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari) 1. Nell'esercizio delle delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: <i>a)</i> individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitarsi esclusivamente con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le	Articolo 4-bis (Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari) 1. Nell'esercizio delle delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: <i>a)</i> individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitarsi esclusivamente con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le

	<p>funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza;</p> <p>b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-<i>bis</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;</p> <p>c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario può essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali il Consiglio superiore della magistratura debba tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo determina sotto il profilo dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;</p> <p>d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui al comma precedente sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi non</p>	<p>funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza;</p> <p>b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-<i>bis</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;</p> <p>c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario può essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali il Consiglio superiore della magistratura debba tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo determina sotto il profilo dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;</p> <p>d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui al comma precedente sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi non</p>
--	---	---

	<p>giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;</p> <p><i>e)</i> prevedere che il magistrato, al termine di incarico in posizione di fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, può essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;</p> <p><i>f)</i> prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo prima del conseguimento della terza valutazione di professionalità e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;</p> <p><i>g)</i> stabilire che i magistrati ordinari non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente i dieci anni e prevedere le tipologie di incarico alle quali non si applica il suddetto limite in ragione della natura e delle attribuzioni dell'ente che le conferisce;</p> <p><i>h)</i> ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere, complessivamente e in relazione alle diverse tipologie di incarico,</p>	<p>giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;</p> <p><i>e)</i> prevedere che il magistrato, al termine di incarico in posizione di fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, può essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;</p> <p><i>f)</i> prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo prima del conseguimento della terza valutazione di professionalità e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;</p> <p><i>g)</i> stabilire che i magistrati ordinari non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente i dieci anni e prevedere le tipologie di incarico alle quali non si applica il suddetto limite in ragione della natura e delle attribuzioni dell'ente che le conferisce;</p> <p><i>h)</i> ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere, complessivamente e in relazione alle diverse tipologie di incarico, collocati in posizione di fuori ruolo,</p>
--	---	--

	collocati in posizione di fuori ruolo, stabilendo tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica.».	stabilendo tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica.
Art. 5. <i>(Coordinamento con le disposizioni vigenti)</i>		Art. 5. <i>(Coordinamento con le disposizioni vigenti)</i>
1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 della presente legge provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie.	identico	1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 della presente legge provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie.
CAPO II MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO		CAPO II MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
	Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: «ARTICOLO 5-BIS ORGANIZZAZIONE E RISORSE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	ARTICOLO 5-BIS ORGANIZZAZIONE E RISORSE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

	<p>1. Allo scopo di assegnare alla Scuola superiore della magistratura risorse organizzative sufficienti per l'assolvimento dei suoi compiti, anche per come ulteriormente determinati ai sensi del precedente articolo 4, al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: «Scuola».</p> <p>2. La Scuola provvede alla formazione e all'aggiornamento dei magistrati.</p> <p>3. La Scuola è un ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.</p> <p>4. Nelle more dell'istituzione di un ruolo autonomo, per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.</p> <p>4-bis. Il personale dell'Amministrazione della giustizia viene scelto con procedure selettive</p>	<p>1. Allo scopo di assegnare alla Scuola superiore della magistratura risorse organizzative sufficienti per l'assolvimento dei suoi compiti, anche per come ulteriormente determinati ai sensi del precedente articolo 4, al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: «Scuola».</p> <p>2. La Scuola provvede alla formazione e all'aggiornamento dei magistrati.</p> <p>3. La Scuola è un ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.</p> <p>4. Nelle more dell'istituzione di un ruolo autonomo, per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.</p> <p>4-bis. Il personale dell'Amministrazione della giustizia viene scelto con procedure selettive</p>
--	--	--

	<p>organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura di selezione la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola.</p> <p><i>4-ter.</i> Il personale in servizio presso la Scuola al momento dell'entrata in vigore della presente legge le rimane assegnato a norma del comma precedente.</p> <p><i>4-quater.</i> Il trattamento accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico dalla Scuola.</p> <p>5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo.»;</p> <p><i>b)</i> all'articolo 5, dopo le parole «nomina il segretario generale» sono aggiunte le parole «e il vicesegretario generale»;</p>	<p>organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura di selezione la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola.</p> <p><i>4-ter.</i> Il personale in servizio presso la Scuola al momento dell'entrata in vigore della presente legge le rimane assegnato a norma del comma precedente.</p> <p><i>4-quater.</i> Il trattamento accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico dalla Scuola.</p> <p>5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo.»;</p> <p><i>b)</i> all'articolo 5, dopo le parole «nomina il segretario generale» sono aggiunte le parole «e il vicesegretario generale»;</p>
--	--	--

	<p><i>b)</i> all'articolo 12, dopo la lettera <i>g)</i>, è aggiunta la seguente lettera:</p> <p>«<i>h)</i> l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno.»;</p> <p><i>d)</i> dopo la Sezione <i>IV-bis</i>, è aggiunta la seguente:</p> <p style="text-align:center">«SEZIONE <i>IV-ter</i> IL VICE SEGRETARIO GENERALE</p> <p style="text-align:center"><i>Art. 17-quater</i> (Vice segretario)</p> <p>1. Il vice segretario generale della scuola:</p> <p>a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni;</p> <p>b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale;</p> <p>c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.</p> <p style="text-align:center"><i>Art. 17-quinquies</i> (Funzioni e durata)</p> <p>1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di</p>	<p><i>c)</i> all'articolo 12, dopo la lettera <i>g)</i>, è aggiunta la seguente lettera:</p> <p>«<i>h)</i> l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno.»;</p> <p><i>d)</i> dopo la Sezione <i>IV-bis</i>, è aggiunta la seguente:</p> <p style="text-align:center">«SEZIONE <i>IV-ter</i> IL VICE SEGRETARIO GENERALE</p> <p style="text-align:center"><i>Art. 17-quater</i> (Vice segretario)</p> <p>1. Il vice segretario generale della scuola:</p> <p>a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni;</p> <p>b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale;</p> <p>c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.</p> <p style="text-align:center"><i>Art. 17-quinquies</i> (Funzioni e durata)</p> <p>1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di</p>
--	--	--

	<p>professionalità, ovvero tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al vice segretario si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.</p> <p>2. Il vice segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L'attribuzione dell'incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.</p> <p>3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato su richiesta motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa audizione del vice segretario, nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni del segretario generale.»</p>	<p>professionalità, ovvero tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al vice segretario si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.</p> <p>2. Il vice segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L'attribuzione dell'incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.</p> <p>3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato su richiesta motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa audizione del vice segretario, nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni del segretario generale.</p>
<p>Art. 6. <i>(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)</i></p>		<p>Art. 6. <i>(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)</i></p>

<p>1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:</p>	<p>All'articolo 6, dopo l'alinea, la novella è così sostituita:</p>	<p>1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:</p>
<p>«Art. 115. – (<i>Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione</i>) –</p> <p>1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado.</p> <p>2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado».</p>	<p>«Art. 115. – (<i>Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione</i>) –</p> <p>1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.</p> <p>2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado.</p> <p>3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni e non</p>	<p>«Art. 115. – (<i>Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione</i>) –</p> <p>1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.</p> <p>2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado.</p> <p>3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni e non</p>

	rinnovabile, dieci magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.»	rinnovabile, dieci magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.»
<p>2. Fino a quando il numero di magistrati assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo è superiore alla dotazione della pianta organica come rideterminata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, non possono essere pubblicati nuovi avvisi di posti vacanti per l'assegnazione al medesimo ufficio. Con decreto del Ministro della giustizia si procede annualmente alla ricognizione dell'effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati componenti dell'ufficio del massimario e del ruolo.</p> <p>3. Le disposizioni dell'articolo 115, secondo, terzo e quarto comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano sino a quando il numero dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo è superiore alla dotazione organica stabilita dalle medesime disposizioni di cui al comma 1 e limitatamente a un numero di magistrati corrispondente alle unità in esubero. Nei limiti di cui al primo periodo del presente comma, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 980, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>	All'articolo 6, i commi 2 e 3 sono soppressi.	soppressi

<p style="text-align: center;">Art. 7. <i>(Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)</i></p>		<p style="text-align: center;">Art. 7. <i>(Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)</i></p>
<p>1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	identico	<p>1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) all'articolo 7-bis, comma 1, la parola: «triennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quadriennio»;</p>	identico	<p>a) all'articolo 7-bis, comma 1, la parola: «triennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quadriennio»;</p>
<p>b) all'articolo 7-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:</p> <p style="padding-left: 20px;">«2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi»;</p>	identico	<p>b) all'articolo 7-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:</p> <p style="padding-left: 20px;">«2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi»;</p>
	<p>All'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:</p> <p style="padding-left: 20px;">«b-bis) all'articolo 18, comma 2, le parole «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente»;</p>	<p>b-bis) all'articolo 18, comma 2, le parole «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente»;</p>

	<i>b-ter)</i> all'articolo 19, il secondo comma è così sostituito: «La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede;»	<i>b-ter)</i> all'articolo 19, il secondo comma è così sostituito: «La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede;
<i>c)</i> all'articolo 194: 1) dopo le parole: «altre funzioni» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione,»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni»;	identico	<i>c)</i> all'articolo 194: 1) dopo le parole: «altre funzioni» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione,»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni»;
<i>d)</i> l'articolo 195 è abrogato.	identico	<i>d)</i> l'articolo 195 è abrogato.
Art. 8. <i>(Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità)</i>		Art. 8. <i>(Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità)</i>
1. All'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il magistrato può essere collocato in aspettativa	identico	1. All'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il magistrato può essere collocato in aspettativa

<p>fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermità permanente emerga che lo stato di infermità, per come già accertato, è incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie».</p>		<p>fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermità permanente emerga che lo stato di infermità, per come già accertato, è incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie».</p>
	<p>All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «2. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le parole «per qualsiasi causa indipendente da loro colpa» sono soppresse e, dopo le parole «piena indipendenza e imparzialità» sono aggiunte le parole «, salvo che per lo stesso fatto sia promosso procedimento disciplinare».</p>	<p>2. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le parole «per qualsiasi causa indipendente da loro colpa» sono soppresse e, dopo le parole «piena indipendenza e imparzialità» sono aggiunte le parole «, salvo che per lo stesso fatto sia promosso procedimento disciplinare».</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9. <i>(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)</i></p>		<p style="text-align: center;">Art. 9. <i>(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)</i></p>
<p>1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>identico</p>	<p>1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) all'articolo 2, comma 1:</p>	<p>identico</p>	<p>a) all'articolo 2, comma 1:</p>

<p>1) dopo la lettera <i>q)</i> è inserita la seguente: «<i>q-bis</i>) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-<i>bis</i>, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;»;</p>	<p>All'articolo 9, comma 1, nella novella di cui alla lettera <i>a)</i>, il numero 1) è soppresso.</p>	<p>soppresso</p>
<p>2) dopo la lettera <i>ee)</i> sono inserite le seguenti: «<i>ee-bis</i>) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-<i>bis</i> e 5-<i>ter</i>, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; »</p>	<p>All'articolo 9, comma 1, lettera <i>a)</i>, numero 2), la parte prima è così sostituita: «<i>ee-bis</i>) la mancata adozione, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di sezione, dei provvedimenti necessari a porre rimedio a gravi e reiterati ritardi da parte dei componenti dell'ufficio o ad un ingiustificato aumento delle pendenze;»</p>	<p>2) dopo la lettera <i>ee)</i> sono inserite le seguenti: <i>ee-bis</i>) la mancata adozione, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di sezione, dei provvedimenti necessari a porre rimedio a gravi e reiterati ritardi da parte dei componenti dell'ufficio o ad un ingiustificato aumento delle pendenze;</p>
<p><i>ee-ter</i>) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-<i>bis</i>, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;»;</p>	<p>All'articolo 9, comma 1, lettera <i>a)</i>, numero 2), la parte seconda è soppressa.</p>	<p>soppresso</p>

	<p>All'articolo 9, comma 1, lettera <i>a</i>), dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti numeri:</p> <p>«3) alla lettera <i>n</i>) dopo le parole «delle norme regolamentari» sono inserite le parole: «, delle direttive»;».</p>	<p>3) alla lettera <i>n</i>) dopo le parole «delle norme regolamentari» sono inserite le parole: «, delle direttive»;</p>
	<p>4) alla lettera <i>a</i>) le parole: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere <i>b</i>) e <i>c</i>)» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere <i>b</i>), <i>c</i>), <i>g</i>) e <i>m</i>)»;»</p>	<p>4) alla lettera <i>a</i>) le parole: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere <i>b</i>) e <i>c</i>)» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere <i>b</i>), <i>c</i>), <i>g</i>) e <i>m</i>)»;»;</p>
	<p>All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera <i>a</i>) è aggiunta la seguente:</p> <p>«<i>a-bis</i>) Dopo l'articolo 3-<i>bis</i> è inserito il seguente:</p> <p style="padding-left: 40px;">«Articolo 3-<i>ter</i> (<i>Estinzione dell'illecito</i>)</p> <p>1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera <i>q</i>), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato a norma dell'articolo 37, comma 5-<i>bis</i>, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, abbia ottenuto significativi risultati.</p> <p>2. Il beneficio di cui al comma precedente può essere riconosciuto una sola volta»;»</p>	<p><i>a-bis</i>) Dopo l'articolo 3-<i>bis</i> è inserito il seguente:</p> <p style="padding-left: 40px;">«Articolo 3-<i>ter</i> (<i>Estinzione dell'illecito</i>)</p> <p>1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera <i>q</i>), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato a norma dell'articolo 37, comma 5-<i>bis</i>, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, abbia ottenuto significativi risultati.</p> <p>2. Il beneficio di cui al comma precedente può essere riconosciuto una sola volta»;»</p>
b) all'articolo 12:	All'articolo 9, comma 1, la lettera <i>b</i>) è soppressa.	soppressa

<p>1) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:</p> <p>«g-bis) i comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q-bis);»;</p> <p>2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;</p>		
<p>c) al capo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:</p>	<p>All'articolo 9, comma 1, la lettera c) è così sostituita:</p> <p>«c) dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:</p>	<p>c) dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:</p>
<p>«Art. 25-bis. – (Condizioni per la riabilitazione) –</p> <p>1. La riabilitazione può essere richiesta quando siano trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui le sanzioni disciplinari dell'ammonimento e della censura sono state applicate e può essere concessa a condizione che:</p> <p>a) nel caso di applicazione della sanzione dell'ammonimento, il magistrato abbia conseguito la valutazione di professionalità successiva a quella posseduta nel momento in cui l'illecito è stato commesso o, nel caso in cui in quel momento fosse già in possesso dell'ultima</p>	<p>«Art. 12-bis. – (Estinzione delle sanzioni) –</p> <p>1. La sanzione disciplinare dell'ammonimento si estingue a ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dalla sua irrevocabilità, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.</p> <p>2. La sanzione disciplinare della censura si estingue a ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla sua irrevocabilità, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.</p>	<p>Art. 12-bis. – (Estinzione delle sanzioni) –</p> <p>1. La sanzione disciplinare dell'ammonimento si estingue a ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dalla sua irrevocabilità, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.</p> <p>2. La sanzione disciplinare della censura si estingue a ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla sua irrevocabilità, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.</p>

<p>valutazione di professionalità, siano decorsi quattro anni dal conseguimento di detta valutazione e in tale periodo sia provata continuativamente la positiva sussistenza nei suoi confronti dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno;</p> <p>b) nel caso di applicazione della sanzione della censura, il magistrato abbia conseguito le due valutazioni di professionalità successive a quella posseduta nel momento di commissione dell'illecito o abbia conseguito, dopo la commissione dell'illecito, l'ultima valutazione di professionalità purché, in tal caso, siano decorsi quattro anni dal conseguimento di detta valutazione e in tale periodo sia provata continuativamente la positiva sussistenza nei suoi confronti dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno o, infine, sia provata la positiva sussistenza dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno per il periodo di otto anni dal conseguimento dell'ultima valutazione di professionalità già posseduta dal magistrato al momento di commissione dell'illecito.</p> <p>2. La riabilitazione non può essere concessa nel caso in cui il magistrato abbia subito una precedente sanzione disciplinare per la quale non abbia ottenuto la riabilitazione o abbia subito una nuova sanzione disciplinare o sia sottoposto a un procedimento per l'irrogazione di una sanzione disciplinare, nonché nel caso in cui il magistrato sia cessato dalle funzioni.</p>	<p>3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità l'estinzione è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui al primo e al secondo comma, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce forme e modi dell'accertamento dell'estinzione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante».</p>	<p>3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità l'estinzione è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui al primo e al secondo comma, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce forme e modi dell'accertamento dell'estinzione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante».</p>
---	--	--

<p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle sanzioni già irrogate prima della sua entrata in vigore».</p>		
<p>Art. 10. (Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)</p>		<p>Art. 10. (Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)</p>
<p>1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 12, dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«12-bis. Nei procedimenti per l'assegnazione delle funzioni direttive e semidirettive, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-ter, non sono valutati gli aspiranti che, rispetto al più anziano tra i legittimati che non abbia revocato la domanda e che sia stato ritenuto idoneo, presentino:</p> <p>a) un'anzianità di servizio inferiore di oltre sette anni per le funzioni semidirettive indicate dall'articolo 10;</p> <p>b) un'anzianità di servizio inferiore di oltre cinque anni per le funzioni direttive indicate dall'articolo 10.</p> <p>12-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 12-bis:</p> <p>a) per le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 13, del presente decreto, di presidente del tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica presso il tribunale</p>	<p>identico</p>	<p>1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 12, dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«12-bis. Nei procedimenti per l'assegnazione delle funzioni direttive e semidirettive, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-ter, non sono valutati gli aspiranti che, rispetto al più anziano tra i legittimati che non abbia revocato la domanda e che sia stato ritenuto idoneo, presentino:</p> <p>a) un'anzianità di servizio inferiore di oltre sette anni per le funzioni semidirettive indicate dall'articolo 10;</p> <p>b) un'anzianità di servizio inferiore di oltre cinque anni per le funzioni direttive indicate dall'articolo 10.</p> <p>12-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 12-bis:</p> <p>a) per le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 13, del presente decreto, di presidente del tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica presso il tribunale</p>

<p>per i minorenni e di presidente del tribunale di sorveglianza, nonché per le funzioni di presidente delle sezioni indicate dall'articolo 47-ter, comma 2, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono valutati anche gli aspiranti che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni presso gli uffici o le sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso;</p> <p>b) in ogni caso, con espressa motivazione che deve tenere conto di specifiche esperienze maturate nell'ambito degli uffici o delle sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso oppure di altre specifiche e rilevanti esperienze professionali, può essere valutato anche l'aspirante che presenti titoli e indicatori attitudinali di spiccato ed eccezionale rilievo, in relazione alle concrete esigenze dell'ufficio o della sezione il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso»;</p>	<p>All'articolo 10, comma 1, lettera a), nella parte in cui modifica l'articolo 12-ter, lettera b), dopo le parole: «anche l'aspirante che», aggiungere le parole: «abbia sempre riportato la qualifica di ottimo ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e»;</p> <p>All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) al comma 14 dell'articolo 12 le parole «la seconda o la terza valutazione di professionalità» sono sostituite dalle seguenti: «la terza valutazione di professionalità»;</p>	<p>per i minorenni e di presidente del tribunale di sorveglianza, nonché per le funzioni di presidente delle sezioni indicate dall'articolo 47-ter, comma 2, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono valutati anche gli aspiranti che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni presso gli uffici o le sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso;</p> <p>b) in ogni caso, con espressa motivazione che deve tenere conto di specifiche esperienze maturate nell'ambito degli uffici o delle sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso oppure di altre specifiche e rilevanti esperienze professionali, può essere valutato anche l'aspirante che abbia sempre riportato la qualifica di ottimo ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e presenti titoli e indicatori attitudinali di spiccato ed eccezionale rilievo, in relazione alle concrete esigenze dell'ufficio o della sezione il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso»;</p> <p>a-bis) al comma 14 dell'articolo 12 le parole «la seconda o la terza valutazione di professionalità» sono sostituite dalle seguenti: «la terza valutazione di professionalità»;</p>
--	--	--

b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;	identico	b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;
c) all'articolo 35, comma 1, al primo periodo, le parole: «da 10 a 13» sono sostituite dalle seguenti: «da 10 a 15» e, al secondo periodo, la parola: «14» è sostituita dalla seguente: «16» e la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due».	identico	c) all'articolo 35, comma 1, al primo periodo, le parole: «da 10 a 13» sono sostituite dalle seguenti: «da 10 a 15» e, al secondo periodo, la parola: «14» è sostituita dalla seguente: «16» e la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due».
2. I magistrati che prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, lettera b), hanno effettuato almeno un passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, possono effettuare un solo ulteriore mutamento delle medesime funzioni a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione.	identico	2. I magistrati che prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, lettera b), hanno effettuato almeno un passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, possono effettuare un solo ulteriore mutamento delle medesime funzioni a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione.
Art. 11. <i>(Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)</i>		Art. 11. <i>(Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)</i>
1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:	identico	1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:		a) al comma 1:
1) all'alinea, la parola: «sentiti,» è sostituita dalle seguenti: «, sentiti, per il settore	identico	1) all'alinea, la parola: «sentiti,» è sostituita dalle seguenti: «, sentiti, per il settore penale, il

<p>penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso,» e dopo la parola: «civili,» è inserita la seguente: «penali,»;</p>		<p>procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso,» e dopo la parola: «civili,» è inserita la seguente: «penali,»;</p>
	<p>All'articolo 11, comma 1, dopo la lettera <i>a</i>), numero 1), inserire il seguente: «1-<i>bis</i>) alla lettera <i>b</i>) le parole «tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'indicazione per ciascun magistrato o per ciascuna sezione dei risultati attesi anche sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente»;</p>	<p>1-<i>bis</i>) alla lettera <i>b</i>) le parole «tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'indicazione per ciascun magistrato o per ciascuna sezione dei risultati attesi anche sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente»;</p>
<p>2) dopo la lettera <i>b</i>) è aggiunta la seguente: «<i>b-bis</i>) i criteri di priorità per il settore penale, nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base delle direttive elaborate dal Consiglio superiore della magistratura»;</p>	<p>All'articolo 11, comma 1, lettera <i>a</i>), numero 2), le parole «e sulla base delle direttive elaborate dal Consiglio superiore della magistratura» sono soppresse.</p>	<p>2) dopo la lettera <i>b</i>) è aggiunta la seguente: «<i>b-bis</i>) i criteri di priorità per il settore penale, nel rispetto delle disposizioni di legge»;</p>
	<p>All'articolo 11, comma 1, dopo la lettera <i>a</i>), è inserita la seguente: «<i>a-bis</i>) al comma 2, dopo le parole, «degli obiettivi fissati per l'anno precedente», inserire le parole «anche in considerazione del piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240»;</p>	<p><i>a-bis</i>) al comma 2, dopo le parole, «degli obiettivi fissati per l'anno precedente», inserire le parole «anche in considerazione del piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240»;</p>
<p><i>b</i>) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:</p>		<p><i>b</i>) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:</p>

<p>«5-bis. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, deve accertarne le cause e adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardi magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.</p> <p>5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente, deve accertarne le cause e adottare ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono</p>	<p>All'articolo 11, comma 1, lettera <i>b</i>), nella parte in cui introduce il comma 5-bis all'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «deve accertarne» sono sostituite dalle parole: «ne accerta» e la parola: «adottare» dalla parola: «adotta»;</p> <p>nella parte in cui introduce il comma 5-ter all'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «deve accertarne» sono sostituite dalle parole: «ne accerta» e la parola: «adottare» dalla parola: «adotta», e dopo le parole «al 10 per cento rispetto all'anno precedente» sono aggiunte le parole: «e comunque a fronte di andamenti anomali»;</p>	<p>«5-bis. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardi magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.</p> <p>5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali</p>
---	---	--

<p>indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati.</p> <p><i>5-quater.</i> Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:</p> <p>a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;</p> <p>b) il verificarsi di un serio aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause».</p>	<p>nella parte in cui introduce il comma <i>5-quater</i> all'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «serio» è sostituita dalla parola: «rilevante».</p>	<p>possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati.</p> <p><i>5-quater.</i> Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:</p> <p>a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;</p> <p>b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause».</p>
<p>2. In sede di prima applicazione della presente legge, per il settore penale, il programma di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro.</p>	<p>identico</p>	<p>2. In sede di prima applicazione della presente legge, per il settore penale, il programma di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI</p>		<p style="text-align: center;">CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI</p>

ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE		ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE
Art. 12. <i>(Eleggibilità dei magistrati)</i>		Art. 12. <i>(Eleggibilità dei magistrati)</i>
<p>1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, compresi quelli collocati fuori del ruolo organico ed esclusi quelli in servizio da almeno due anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi magistrati non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il</p>	<p>All'articolo 12, comma 1, le parole da «I medesimi magistrati non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco» alle parole «avendo riguardo a sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della regione» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province contermini. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.»</p>	<p>1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, compresi quelli collocati fuori del ruolo organico ed esclusi quelli in servizio da almeno due anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province</p>

<p>comune. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e di assessore di comuni capoluogo di regione, avendo riguardo a sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della regione.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni da almeno due mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, nonché nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale dei comuni di cui al comma 1, non sono eleggibili i magistrati che non siano in aspettativa senza assegni all'atto dell'accettazione della candidatura.</p> <p>3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari.</p>	<p>All'articolo 12, comma 2, le parole «da almeno due mesi» sono sostituite dalle parole «da almeno quattro mesi».</p> <p>identico</p>	<p>contermini. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni da almeno quattro mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, nonché nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale dei comuni di cui al comma 1, non sono eleggibili i magistrati che non siano in aspettativa senza assegni all'atto dell'accettazione della candidatura.</p> <p>3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari.</p>
<p>Art. 13. <i>(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)</i></p>		<p>Art. 13. <i>(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)</i></p>
<p>1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei</p>	<p>identico</p>	<p>1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei</p>

<p>ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.</p>		<p>ministri, di Ministro, di Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa senza assegni.</p>
<p>Art. 14. <i>(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)</i></p>		<p>Art. 14. <i>(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)</i></p>
<p>1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-<i>bis</i>, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.</p>	<p>All'articolo 14, il comma 1 è così sostituito: «1. L'aspettativa senza assegni prevista agli artt. 12 e 13 è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio. Per i magistrati ordinari, detto periodo è valutato positivamente dal Consiglio superiore della magistratura ai fini della verifica quadriennale di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160. Non si applicano i commi da 2 a 16 della medesima norma».</p>	<p>1. L'aspettativa senza assegni prevista agli artt. 12 e 13 è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio. Per i magistrati ordinari, detto periodo è valutato positivamente dal Consiglio superiore della magistratura ai fini della verifica quadriennale di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160. Non si applicano i commi da 2 a 16 della medesima norma.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 15. <i>(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti)</i></p>		<p style="text-align: center;">Art. 15. <i>(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti)</i></p>
<p>1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.</p> <p>2. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi o di conseguire qualifiche direttive.</p> <p>3. I limiti e i divieti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l'elezione della Camera dei</p>	<p>All'articolo 15, comma 1, le parole: «di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti» sono sostituite dalle parole; «di sindaco o consigliere comunale».</p> <p>identico</p> <p>identico</p>	<p>1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o consigliere comunale, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.</p> <p>2. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi o di conseguire qualifiche direttive.</p> <p>3. I limiti e i divieti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l'elezione della Camera dei</p>

<p>deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.</p>		<p>deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16. <i>(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e incarichi di governo)</i></p>		<p style="text-align: center;">Art. 16. <i>(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e incarichi di governo)</i></p>
<p>1. Per il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che per un periodo superiore a un anno hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente o di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17.</p> <p>2. Al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, i magistrati di cui al comma 1 del presente articolo sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 17 e non si</p>	<p>L'articolo 16 è così sostituito: «1. Per i magistrati ordinari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, il ricollocamento avviene in una sede diversa vacante, appartenente a un distretto sito in una regione diversa e non limitrofa a quella in cui è compreso il distretto della sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è compresa la circoscrizione in cui il magistrato è stato eletto. I magistrati ricollocati in ruolo ai sensi dei precedenti periodi svolgono esclusivamente funzioni collegiali, senza possibilità di presiedere il collegio, e non possono assumere incarichi direttivi o semidirettivi.</p>	<p>1. Per i magistrati ordinari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, il ricollocamento avviene in una sede diversa vacante, appartenente a un distretto sito in una regione diversa e non limitrofa a quella in cui è compreso il distretto della sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è compresa la circoscrizione in cui il magistrato è stato eletto. I magistrati ricollocati in ruolo ai sensi dei precedenti periodi svolgono esclusivamente funzioni collegiali, senza possibilità di presiedere il collegio, e non possono assumere incarichi direttivi o semidirettivi.</p>

<p>considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. L'inquadramento di cui al primo periodo determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>2. Per i magistrati ordinari che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano e di assessore comunale, il ricollocamento avviene in una sede diversa vacante, appartenente a un distretto sito in una regione diversa e non limitrofa a quella in cui è compreso il distretto della sede di provenienza nonché, per le cariche diverse da quelle di componente del Governo, in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è compresa la circoscrizione in cui il magistrato ha esercitato l'incarico. I magistrati ricollocati in ruolo ai sensi dei precedenti periodi svolgono esclusivamente funzioni collegiali, senza possibilità di presiedere il collegio, e non possono assumere incarichi direttivi o semidirettivi.</p> <p>3. Per i magistrati ordinari che svolgevano le funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo il ricollocamento avviene presso l'Ufficio del Massimario e del ruolo, anche in sovrannumero, con divieto di applicazione alle sezioni della Corte di cassazione per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali di legittimità.</p> <p>4. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applica ai magistrati delle magistrature speciali ove compatibile. Gli organi di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza delle singole magistrature speciali adottano la disciplina</p>	<p>2. Per i magistrati ordinari che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano e di assessore comunale, il ricollocamento avviene in una sede diversa vacante, appartenente a un distretto sito in una regione diversa e non limitrofa a quella in cui è compreso il distretto della sede di provenienza nonché, per le cariche diverse da quelle di componente del Governo, in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è compresa la circoscrizione in cui il magistrato ha esercitato l'incarico. I magistrati ricollocati in ruolo ai sensi dei precedenti periodi svolgono esclusivamente funzioni collegiali, senza possibilità di presiedere il collegio, e non possono assumere incarichi direttivi o semidirettivi.</p> <p>3. Per i magistrati ordinari che svolgevano le funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo il ricollocamento avviene presso l'Ufficio del Massimario e del ruolo, anche in sovrannumero, con divieto di applicazione alle sezioni della Corte di cassazione per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali di legittimità.</p> <p>4. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applica ai magistrati delle magistrature speciali ove compatibile. Gli organi di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza delle singole magistrature speciali adottano la disciplina</p>
---	--	--

	<p>generale attuativa delle previsioni del presente articolo, adeguandola alle specificità dei rispettivi ordinamenti.</p> <p>5. I limiti e i divieti indicati nel presente articolo si applicano per cinque anni.</p> <p>6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui ai commi 1 e 2 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge».</p>	<p>generale attuativa delle previsioni del presente articolo, adeguandola alle specificità dei rispettivi ordinamenti.</p> <p>5. I limiti e i divieti indicati nel presente articolo si applicano per cinque anni.</p> <p>6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui ai commi 1 e 2 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge».</p>
<p>Art. 17. <i>(Inquadramento dei magistrati ricollocati)</i></p>		
<p>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati ricollocati nei ruoli di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge. Il regolamento disciplina le modalità del predetto inquadramento, prevedendo la collocazione funzionale dei magistrati all'interno dell'amministrazione in cui sono ricollocati e il relativo trattamento economico.</p> <p>2. L'inquadramento giuridico ed economico dei magistrati ricollocati prevede l'assegnazione nei ruoli amministrativi dirigenziali non generali delle amministrazioni di destinazione e, se superiore a quello previsto dal nuovo inquadramento, la conservazione, senza soluzione di continuità, del trattamento economico annuo lordo in godimento all'atto del collocamento in aspettativa. Il predetto</p>	<p>soppresso</p>	<p>soppresso</p>

<p>trattamento economico è determinato limitatamente alle voci fisse e continuative, con esclusione delle voci correlate allo svolgimento della funzione magistratuale, mediante il riconoscimento di un assegno <i>ad personam</i>, riassorbibile con gli eventuali miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.</p>		
<p>Art. 18. <i>(Aspettativa obbligatoria per incarichi elettivi o di governo nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)</i></p>		
<p>1. Il magistrato ordinario, amministrativo, contabile o militare che ricopra cariche elettive o di governo in enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 12, comma 1, con esclusione della carica di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è collocato in aspettativa obbligatoria senza assegni per l'intera durata del mandato. L'aspettativa comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato.</p> <p>2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, il magistrato ordinario è ricollocato in ruolo presso un ufficio appartenente a un distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo, al quale può essere successivamente assegnato trascorso un numero di anni non inferiore a tre.</p> <p>3. Il comma 2 si applica ai magistrati appartenenti alle magistrature speciali tenendo conto delle</p>	<p>soppresso</p>	<p>soppresso</p>

<p>rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano al magistrato appartenente alle giurisdizioni superiori o proveniente da uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale.</p> <p>5. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 19. <i>(Ricollocamento in ruolo a seguito dell'assunzione di incarichi apicali)</i></p>		<p style="text-align: center;">Art. 19. <i>(Ricollocamento in ruolo a seguito dell'assunzione di incarichi apicali)</i></p>
<p>1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo di un ufficio di diretta collaborazione, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi o a qualifiche direttive per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico, fatto salvo il caso in cui in precedenza l'incarico direttivo sia stato ricoperto o la qualifica già posseduta.</p>	<p>identico</p>	<p>1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo di un ufficio di diretta collaborazione, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi o a qualifiche direttive per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico, fatto salvo il caso in cui in precedenza l'incarico direttivo sia stato ricoperto o la qualifica già posseduta.</p>

<p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.</p>		<p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge</p>
<p>CAPO IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA</p>		<p>CAPO IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA</p>
<p>Art. 20. <i>(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)</i></p>		<p>Art. 20. <i>(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)</i></p>
<p>1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».</p>	<p>identico</p>	<p>1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».</p>
	<p>All'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente:</p> <p>«2. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è inserito il seguente.</p> <p>«1-bis. All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza».</p>	<p>2. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è inserito il seguente.</p> <p>«1-bis. All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza».</p>
<p>Art. 21. <i>(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)</i></p>		<p>Art. 21. <i>(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)</i></p>

<p>1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Delle Commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare nominati ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della presente legge. I componenti delle singole Commissioni sono individuati annualmente tramite sorteggio».</p>	<p>All'articolo 21, il comma 1 è così sostituito: «1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è così sostituito: «Il Presidente del Consiglio superiore, all'inizio di ogni anno, sentito il Comitato di Presidenza, che procede all'audizione dei singoli consiglieri, nomina le commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale e i loro presidenti. Delle commissioni per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola commissione».</p>	<p>1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è così sostituito: «Il Presidente del Consiglio superiore, all'inizio di ogni anno, sentito il Comitato di Presidenza, che procede all'audizione dei singoli consiglieri, nomina le commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale e i loro presidenti. Delle commissioni per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola commissione».</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22. <i>(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)</i></p>		<p style="text-align: center;">Art. 22. <i>(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)</i></p>
<p>1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a)</i> al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;</p>	<p style="text-align: center;">identico</p>	<p>1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a)</i> al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;</p>

<p><i>b)</i> il secondo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento, che presiede il collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo»;</p>	<p>All'articolo 22, comma 1, la lettera <i>b)</i> è così sostituita:</p> <p>«<i>b)</i> il secondo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento, che presiede il collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera <i>c)</i>; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera <i>b)</i>»;</p>	<p><i>b)</i> il secondo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento, che presiede il collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera <i>c)</i>; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera <i>b)</i>»;</p>
<p><i>c)</i> il terzo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti</p>	<p>All'articolo 22, comma 1, la lettera <i>c)</i> è così sostituita:</p> <p>«<i>c)</i> il terzo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera <i>c)</i>; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera <i>b)</i>. Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio»;</p>	<p><i>c)</i> il terzo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera <i>c)</i>; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera <i>b)</i>. Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio»;</p>

originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti»;		
<p><i>d)</i> il quarto comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti della sezione, effettivi e supplenti, sono individuati tramite sorteggio»;</p>	All'articolo 22, comma 1, la lettera <i>d)</i> è soppressa.	soppresso
<p><i>e)</i> dopo il quarto comma è inserito il seguente:</p> <p>«La sezione delibera mediante collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento e due eletti dai magistrati. I collegi giudicanti sono formati dal presidente della sezione. I collegi sono presieduti dal componente eletto dal Parlamento».</p>	All'articolo 22, comma 1, la lettera <i>e)</i> è soppressa.	soppresso
	<p>All'articolo 22, comma 1, dopo la lettera <i>e)</i>, aggiungere la seguente:</p> <p>«<i>f)</i> dopo l'ultimo comma è inserito il seguente: «Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità o impedimento assoluto. Il Presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio».</p>	<p><i>f)</i> dopo l'ultimo comma è inserito il seguente:</p> <p>«Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità o impedimento assoluto. Il Presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio».</p>

<p style="text-align: center;">Art. 23. <i>(Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)</i></p>		<p style="text-align: center;">Art. 23. <i>(Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)</i></p>
<p>1. All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette».</p>	<p>identico</p>	<p>1. All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette».</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24. <i>(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)</i></p>		<p style="text-align: center;">Art. 24. <i>(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)</i></p>
<p>1. All'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> al comma 1, le parole: «, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale» sono soppresse;</p> <p><i>b)</i> al comma 2:</p> <p>1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo concorso aperto a tutti i magistrati indetto dal medesimo Consiglio»;</p> <p>2) il quarto periodo è soppresso;</p> <p><i>c)</i> il comma 3 è abrogato;</p> <p><i>d)</i> dopo il comma 7 è aggiunto il seguente <i>7-bis</i>. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, unità di personale amministrativo</p>	<p>L'articolo 24, comma 1, è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito la quinta valutazione di professionalità e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.</p> <p>2. Il segretario generale è nominato con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo interpello aperto a tutti i magistrati. Il vicesegretario generale è nominato con delibera</p>	<p>1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito la quinta valutazione di professionalità e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.</p> <p>2. Il segretario generale è nominato con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo interpello aperto a tutti i magistrati. Il vicesegretario generale è nominato con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo concorso per titoli aperto a tutti i</p>

<p>nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici magistrati, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta a tutti i magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura».</p>	<p>del Consiglio superiore della magistratura, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria nonché la successiva collocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.</p> <p>3. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.</p> <p>4. Il Consiglio superiore della magistratura assegna alla segreteria un numero non inferiore a nove e non superiore a diciotto di componenti esterni, individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta e valutazione dei titoli. La commissione è formata da due consiglieri e da tre professori ordinari in materie giuridiche. Due terzi dei posti, arrotondati per difetto, sono riservati a magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità e un terzo dei posti arrotondati per eccesso sono riservati a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche centrali con almeno otto anni di esperienza. La graduatoria degli</p>	<p>magistrati. A seguito della nomina sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria nonché la successiva collocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.</p> <p>3. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.</p> <p>4. Il Consiglio superiore della magistratura assegna alla segreteria un numero non inferiore a nove e non superiore a diciotto di componenti esterni, individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta e valutazione dei titoli. La commissione è formata da due consiglieri e da tre professori ordinari in materie giuridiche. Due terzi dei posti, arrotondati per difetto, sono riservati a magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità e un terzo dei posti arrotondati per eccesso sono riservati a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche centrali con almeno otto anni di esperienza. La graduatoria degli idonei, adottata in esito ad ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati</p>
---	--	---

	<p>idonei, adottata in esito ad ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria generale ha una durata massima di sei anni.</p> <p>5. Ove ai magistrati di cui ai commi primo e quarto del presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».</p>	<p>assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria generale ha una durata massima di sei anni.</p> <p>5. Ove ai magistrati di cui ai commi primo e quarto del presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».</p>
	<p>All'articolo 24, dopo il comma 1, è inserito il seguente:</p> <p>«2. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente, per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del consiglio.</p>	<p>2. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente, per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del consiglio.</p> <p>2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di trentadue unità; scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il</p>

	<p>2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di trentadue unità; scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.</p> <p>3. Qualora i collaboratori di cui al comma 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.</p> <p>4. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare altresì fino a sei contratti di collaborazione continuativa ai fini di conferire l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958 n. 195.</p> <p>5. I dirigenti di cui al comma 4, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958 n. 195, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.</p> <p>6. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa ai fini di</p>	<p>conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.</p> <p>3. Qualora i collaboratori di cui al comma 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.</p> <p>4. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare altresì fino a sei contratti di collaborazione continuativa ai fini di conferire l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958 n. 195.</p> <p>5. I dirigenti di cui al comma 4, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958 n. 195, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.</p> <p>6. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa ai fini di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958 n. 195. Tali contratti hanno durata</p>
--	---	---

	<p>conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958 n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.</p> <p>7. I tempi ed i modi di svolgimento delle prestazioni, nonché il relativo compenso, devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.</p> <p>8. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale».</p>	<p>massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.</p> <p>7. I tempi ed i modi di svolgimento delle prestazioni, nonché il relativo compenso, devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.</p> <p>8. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale».</p>
<p>Art. 25. (Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)</p>		<p>Art. 25. (Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)</p>
<p>1. All'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:</p> <p>«3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a otto addetti esterni, individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta aperta ai professori universitari di ruolo di prima e di</p>	<p>All'articolo 25, il primo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. All'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:</p> <p>«3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura assegna all'ufficio studi e documentazione un numero non inferiore a otto e non superiore a dodici componenti esterni individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta e</p>	<p>1. All'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:</p> <p>«3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura assegna all'ufficio studi e documentazione un numero non inferiore a otto e non superiore a dodici componenti esterni individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta e valutazione dei titoli. La commissione è formata da due consiglieri e da tre professori ordinari in materie giuridiche. Un terzo dei posti arrotondati</p>

<p>seconda fascia, agli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240».</p>	<p>valutazione dei titoli. La commissione è formata da due consiglieri e da tre professori ordinari in materie giuridiche. Un terzo dei posti arrotondati in eccesso sono riservati a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. Due terzi dei posti arrotondati in difetto sono riservati a magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità. I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».</p>	<p>in eccesso sono riservati a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. Due terzi dei posti arrotondati in difetto sono riservati a magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità. I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».</p>
<p>Art. 26. <i>(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)</i></p>		<p>Art. 26. <i>(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)</i></p>

<p>1. Ai commi primo e terzo dell'articolo 10-<i>bis</i> della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «biennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quadriennio».</p>	<p>identico</p>	<p>1. Ai commi primo e terzo dell'articolo 10-<i>bis</i> della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «biennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quadriennio».</p>
<p>Art. 27. <i>(Modifiche al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura)</i></p>		<p>Art. 27. <i>(Modifiche al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura)</i></p>
<p>1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, le parole: «eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dai magistrati e due individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dal Parlamento»; b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «All'interno del Consiglio non possono essere costituiti gruppi tra i suoi componenti e ogni membro esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e imparzialità».</p>	<p>L'articolo 27 è soppresso.</p>	<p>soppresso</p>
	<p>Dopo l'articolo 27 inserire il seguente: «Articolo 27-<i>bis</i> <i>(Regolamento generale)</i></p> <p>All'articolo 20, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, il n. 7 è sostituito dal seguente: «7) adotta il Regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del</p>	<p>Articolo 27-<i>bis</i> <i>(Regolamento generale)</i></p> <p>All'articolo 20, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, il n. 7 è sostituito dal seguente: «7) adotta il Regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del</p>

	funzionamento del Consiglio, che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale».	funzionamento del Consiglio, che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale».
Art. 28. <i>(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)</i>		Art. 28. <i>(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)</i>
1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: «I componenti da eleggere dal Parlamento, previamente auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non siano componenti del Governo e non lo siano stati negli ultimi due anni e non siano componenti delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e non lo siano stati negli ultimi due anni».	All'articolo 28, il comma 1 è così sostituito: «1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: «I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti, nel rispetto della parità di genere garantita dagli artt. 3 e 52 della Costituzione, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, purché non siano membri del Governo e non lo siano stati nei due anni precedenti».	1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: «I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti, nel rispetto della parità di genere garantita dagli artt. 3 e 52 della Costituzione, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, purché non siano membri del Governo e non lo siano stati nei due anni precedenti».
Art. 29. <i>(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)</i>		Art. 29. <i>(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)</i>
1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:	All'articolo 29, il comma 1 è così sostituito: «1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:	1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

<p>«Art. 23. – (Componenti eletti dai magistrati) –</p> <p>1. L’elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in diciannove collegi.</p> <p>2. Uno dei diciannove collegi è costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.</p> <p>3. Un ulteriore collegio è costituito dai magistrati collocati fuori ruolo, dai magistrati dell’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, dai magistrati della corte d’appello di Roma e della procura generale presso la medesima corte e dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.</p> <p>4. I collegi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 sono formati in modo che ciascuno comprenda un numero di elettori tendenzialmente pari a un diciassettesimo del corpo elettorale, con esclusione dei magistrati appartenenti ai collegi di cui ai predetti commi. I medesimi collegi sono composti da uno o più distretti di corte d’appello, ai quali, ove necessario, sono sottratti o aggregati i magistrati appartenenti a uffici di uno o più circondari, in modo che sia rispettato, ove possibile, il principio di continuità territoriale.</p>	<p>«Art. 23. – (Componenti eletti dai magistrati) –</p> <p>1. L’elezione da parte dei magistrati ordinari di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale ed eguale, libero e segreto.</p> <p>2. L’elezione si effettua:</p> <p>a) in un collegio unico nazionale per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;</p> <p>b) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;</p> <p>c) in tre distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a ciascuno dei quali sono assegnati non meno di quattro e non più di cinque seggi.</p> <p>3. I collegi di cui al comma 2, lettera c), sono composti da distretti di Corte d’appello territorialmente limitrofi e hanno ampiezza proporzionale al numero dei magistrati in servizio. Il loro perimetro è definito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro</p>	<p>«Art. 23. – (Componenti eletti dai magistrati) –</p> <p>1. L’elezione da parte dei magistrati ordinari di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale ed eguale, libero e segreto.</p> <p>2. L’elezione si effettua:</p> <p>a) in un collegio unico nazionale per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;</p> <p>b) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.</p> <p>c) in tre distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a ciascuno dei quali sono assegnati non meno di quattro e non più di cinque seggi.</p> <p>3. I collegi di cui al comma 2, lettera c), sono composti da distretti di Corte d’appello territorialmente limitrofi e hanno ampiezza proporzionale al numero dei magistrati in servizio. Il loro perimetro è definito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro</p>
---	--	--

<p>5. I collegi sono individuati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni.</p> <p>6. Il procedimento elettorale si svolge in due turni di votazione nell'ambito del medesimo collegio.</p> <p>7. Nel primo turno di votazione, in ciascuno dei collegi, l'elettore esprime fino a quattro preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore ne esprime più di una, le stesse devono essere espresse sulla scheda alternando candidati di genere diverso.</p> <p>8. I magistrati eleggibili possono candidarsi nel collegio dove esercitano le funzioni giudiziarie; i magistrati appartenenti agli uffici di cui ai commi 2 e 3 possono candidarsi nei relativi collegi. La candidatura è corredata della firma di almeno dieci e non più di venti magistrati in servizio nel medesimo collegio. Ciascun magistrato può apporre la firma per la presentazione di una sola candidatura. Il magistrato presentatore non può essere candidato. Le firme dei candidati e dei presentatori sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato. Ogni collegio deve esprimere un numero minimo di dieci candidature e assicurare che ciascun genere sia rappresentato in una percentuale non inferiore al 40 per cento. Il medesimo rapporto percentuale deve essere assicurato anche nel caso in cui il collegio esprima un numero superiore di candidature. Quando le candidature sono in numero inferiore a dieci oppure non rispettano il</p>	<p>novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».</p>	<p>novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».</p>
--	---	---

predetto rapporto percentuale tra i generi, l'ufficio elettorale centrale procede, in seduta pubblica, a estrazione a sorte delle candidature mancanti tra i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, comma 2, in modo tale che, tramite estrazione da elenchi separati per genere, sia raggiunto il numero minimo di candidature e sia rispettato il predetto rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al quadruplo di quelli necessari per raggiungere, procedendo nel rispetto del predetto rapporto percentuale tra i generi, il numero minimo di dieci o, nel caso in cui tale numero sia stato rispettato, per assicurare comunque l'indicato rapporto tra i generi nelle candidature espresse. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati, in assenza di dichiarazione di indisponibilità, nel collegio seguendo l'ordine di estrazione nel numero necessario per integrare, secondo i criteri di cui al sesto periodo, le candidature espresse. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui non sia raggiunto il numero minimo di candidature e non sia rispettato il rapporto percentuale tra i generi si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

9. Nei collegi di cui ai commi 3 e 4, è eletto al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto almeno il 65 per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda. Se nessun candidato ha ottenuto al primo turno la maggioranza di cui al primo periodo, il secondo giorno successivo al completamento delle operazioni di cui all'articolo 27, comma 5, si procede a un secondo turno di votazione al quale accedono i quattro candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nel collegio. I voti di preferenza ai fini dell'accesso al secondo turno di votazione sono computati applicando per i candidati indicati al secondo, al terzo e al quarto posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari, rispettivamente, a 0,90, a 0,80 e a 0,70. Al secondo turno di votazione ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore esprime più di una preferenza, le stesse devono essere espresse per candidati di genere diverso. I voti di preferenza ai fini della proclamazione del candidato che al secondo turno di votazione ha ottenuto più voti sono computati applicando al voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari a 0,80.

10. Nel collegio di cui al comma 2 sono eletti i due candidati che al secondo turno di votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Al secondo turno di votazione accedono i quattro magistrati che al primo turno di votazione hanno

<p>ottenuto più voti, espressi secondo le modalità di cui al comma 9, quarto periodo, e computati ai sensi del comma 9, terzo periodo. Al secondo turno di votazione, che si svolge il secondo giorno successivo al completamento delle operazioni di cui all'articolo 27, comma 5, ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore esprime più di una preferenza, le stesse devono essere espresse per candidati di genere diverso. I voti di preferenza ai fini della proclamazione dei due candidati che al secondo turno di votazione hanno ottenuto più voti sono computati applicando al voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari a 0,80».</p>		
<p>Art. 30. <i>(Modifiche in materia di elettorato passivo)</i></p>		<p>Art. 30. <i>(Modifiche in materia di elettorato passivo)</i></p>
<p>1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>		<p>1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p><i>a)</i> la lettera <i>b)</i> è sostituita dalla seguente:</p> <p>«<i>b)</i> i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità»;</p>	<p>All'articolo 30, comma 1, la lettera <i>a)</i> è soppressa.</p>	<p>soppresso</p>

	<p>All'articolo 30, comma 1, dopo la lettera <i>a</i>) è inserita la seguente:</p> <p>«<i>a-bis</i>) la lettera <i>a</i>) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«<i>a</i>) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni siano collocati fuori dal ruolo organico o siano sospesi dalle funzioni ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 109 del 2006 e successive modificazioni»;</p>	<p><i>a-bis</i>) la lettera <i>a</i>) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«<i>a</i>) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni siano collocati fuori dal ruolo organico o siano sospesi dalle funzioni ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 109 del 2006 e successive modificazioni»;</p>
<p><i>b</i>) alla lettera <i>d</i>), dopo la parola: «servizio» sono inserite le seguenti: «per un periodo superiore a sei mesi»;</p>	<p>All'articolo 30, comma 1, la lettera <i>b</i>) è soppressa.</p>	<p>soppresso</p>
<p><i>c</i>) dopo la lettera <i>e</i>) è aggiunta la seguente:</p> <p>«<i>e-bis</i>) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura».</p>	<p>identico</p>	<p><i>c</i>) dopo la lettera <i>e</i>) è aggiunta la seguente:</p> <p>«<i>e-bis</i>) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura».</p>
<p>Art. 31. (<i>Modifiche in materia di convocazione delle elezioni</i>)</p>		<p>Art. 31. (<i>Modifiche in materia di convocazione delle elezioni</i>)</p>
<p>1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:</p>	<p>All'articolo 31 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:</p>	<p>1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:</p>

<p>«Art. 25. – (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica delle candidature) –</p> <p>1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l’inizio della votazione.</p> <p>2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l’ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento; l’ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età. L’ufficio elettorale centrale svolge le sue funzioni in relazione a entrambe le fasi del procedimento elettorale.</p> <p>3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, le candidature sono depositate presso l’ufficio elettorale centrale mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal capo dell’ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato unitamente alle firme dei presentatori di cui all’articolo 23, comma 8. Il deposito può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del</p>	<p>«Art. 25. – (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali, presentazione e verifica delle candidature) –</p> <p>1. Le elezioni sono convocate dal Consiglio superiore della magistratura entro e non oltre il settantesimo giorno antecedente quello stabilito per l’inizio della votazione. L’atto di convocazione è immediatamente trasmesso a tutti i magistrati in servizio tramite posta elettronica certificata inviata all’indirizzo istituzionale di ciascuno, con l’espressa indicazione dei requisiti e delle modalità per la presentazione delle candidature.</p> <p>2. Entro cinque giorni dall’atto di convocazione delle elezioni il Consiglio superiore della magistratura nomina l’ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano per età.</p> <p>3. Entro venti giorni dall’atto di convocazione delle elezioni le candidature sono presentate all’ufficio elettorale centrale mediante deposito di apposita dichiarazione che asseveri anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’articolo 24, con firma autenticata dal capo dell’ufficio giudiziario o dal magistrato da lui</p>	<p>«Art. 25. – (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali, presentazione e verifica delle candidature) –</p> <p>1. Le elezioni sono convocate dal Consiglio superiore della magistratura entro e non oltre il settantesimo giorno antecedente quello stabilito per l’inizio della votazione. L’atto di convocazione è immediatamente trasmesso a tutti i magistrati in servizio tramite posta elettronica certificata inviata all’indirizzo istituzionale di ciascuno, con l’espressa indicazione dei requisiti e delle modalità per la presentazione delle candidature.</p> <p>2. Entro cinque giorni dall’atto di convocazione delle elezioni il Consiglio superiore della magistratura nomina l’ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano per età.</p> <p>3. Entro venti giorni dall’atto di convocazione delle elezioni le candidature sono presentate all’ufficio elettorale centrale mediante deposito di apposita dichiarazione che asseveri anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’articolo 24, con firma autenticata dal capo dell’ufficio giudiziario o dal magistrato da lui</p>
--	--	--

<p>candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24, comma 2.</p> <p>4. Scaduto il termine di cui al comma 3 del presente articolo, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti dall'articolo 23, comma 8, ed esclude le candidature non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e quelle relative a magistrati ineleggibili. Trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati ammessi. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso.</p> <p>5. Entro i successivi venti giorni, l'ufficio centrale elettorale procede ai sensi dell'articolo 23, comma 8. Gli elenchi dei candidati, distinti per singolo collegio, sono immediatamente pubblicati nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura, sono inviati, almeno sette giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affissi, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.</p> <p>6. Entro il ventesimo giorno antecedente a quello delle votazioni, il Consiglio superiore della</p>	<p>delegato, unitamente all'elenco delle sottoscrizioni di magistrati presentatori in servizio nell'ambito del collegio per il quale la candidatura è presentata. Le candidature sono accompagnate da un numero di sottoscrizioni non inferiore a dieci e non superiore a venti. Se le candidature presentate in un collegio sono in numero inferiore al doppio dei seggi assegnati, il Consiglio superiore della magistratura, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata inviata all'indirizzo istituzionale di ciascuno, sollecita tutti i magistrati nell'ambito del collegio a presentare candidature ulteriori, con le modalità previste nel presente comma, entro i successivi dieci giorni.</p> <p>4. Il magistrato presentatore non può candidarsi a sua volta e, salvo quanto disposto al successivo comma 5, attesta, sotto la propria responsabilità e a pena di inammissibilità, che quella sottoscritta è la sola candidatura da lui presentata. Nel caso di attestazione mendace l'ufficio centrale elettorale annulla tutte le sottoscrizioni di candidatura rese dal magistrato presentatore dandone comunicazione al Ministro della giustizia, al Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione e al competente procuratore della Repubblica per l'accertamento delle eventuali responsabilità disciplinari e penali.</p> <p>5. La candidatura è individuale, ma per il medesimo collegio i magistrati sottoscrittori</p>	<p>delegato, unitamente all'elenco delle sottoscrizioni di magistrati presentatori in servizio nell'ambito del collegio per il quale la candidatura è presentata. Le candidature sono accompagnate da un numero di sottoscrizioni non inferiore a dieci e non superiore a venti. Se le candidature presentate in un collegio sono in numero inferiore al doppio dei seggi assegnati, il Consiglio superiore della magistratura, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata inviata all'indirizzo istituzionale di ciascuno, sollecita tutti i magistrati nell'ambito del collegio a presentare candidature ulteriori, con le modalità previste nel presente comma, entro i successivi dieci giorni.</p> <p>4. Il magistrato presentatore non può candidarsi a sua volta e, salvo quanto disposto al successivo comma 5, attesta, sotto la propria responsabilità e a pena di inammissibilità, che quella sottoscritta è la sola candidatura da lui presentata. Nel caso di attestazione mendace l'ufficio centrale elettorale annulla tutte le sottoscrizioni di candidatura rese dal magistrato presentatore dandone comunicazione al Ministro della giustizia, al Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione e al competente procuratore della Repubblica per l'accertamento delle eventuali responsabilità disciplinari e penali.</p> <p>5. La candidatura è individuale, ma per il medesimo collegio i magistrati sottoscrittori</p>
--	---	---

<p>magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.</p> <p>7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; il seggio è presieduto dal magistrato più elevato in grado o da chi vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati anche tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.</p> <p>8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.</p> <p>9. I magistrati collocati fuori ruolo, i magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.</p>	<p>possono contestualmente presentare due candidature qualora siano di genere diverso.</p> <p>6. La presentazione delle candidature può effettuarsi anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia.</p> <p>7. Scaduti i termini di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale esegue gli accertamenti e provvede agli adempimenti di cui ai commi 4 e 5, verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti dalla presente legge e, con provvedimento motivato, esclude le candidature non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e quelle prive dei suddetti requisiti. Trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati ammessi. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i cinque giorni successivi al deposito del ricorso.</p> <p>8. Gli elenchi dei candidati ammessi, distinti per singolo collegio e con l'indicazione dell'ufficio in cui prestano servizio, sono immediatamente pubblicati nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura, sono inviati almeno dieci giorni prima della data della votazione a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affissi a cura del Presidente della Corte d'appello di</p>	<p>possono contestualmente presentare due candidature qualora siano di genere diverso.</p> <p>6. La presentazione delle candidature può effettuarsi anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia.</p> <p>7. Scaduti i termini di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale esegue gli accertamenti e provvede agli adempimenti di cui ai commi 4 e 5, verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti dalla presente legge e, con provvedimento motivato, esclude le candidature non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e quelle prive dei suddetti requisiti. Trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati ammessi. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i cinque giorni successivi al deposito del ricorso.</p> <p>8. Gli elenchi dei candidati ammessi, distinti per singolo collegio e con l'indicazione dell'ufficio in cui prestano servizio, sono immediatamente pubblicati nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura, sono inviati almeno dieci giorni prima della data della votazione a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affissi a cura del Presidente della Corte d'appello di</p>
---	--	--

<p>10. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione».</p>	<p>ogni distretto entro lo stesso termine, presso tutte le sedi giudiziarie.</p> <p>9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da sette magistrati effettivi e da cinque supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano per età.</p> <p>10. Entro il termine di cui al precedente comma 9, i consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati effettivi e da tre supplenti che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano per età.</p> <p>11. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti d'appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonché presso i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.</p>	<p>ogni distretto entro lo stesso termine, presso tutte le sedi giudiziarie.</p> <p>9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da sette magistrati effettivi e da cinque supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano per età.</p> <p>10. Entro il termine di cui al precedente comma 9, i consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati effettivi e da tre supplenti che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano per età.</p> <p>11. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti d'appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonché presso i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.</p>
---	--	--

	<p>12. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e i magistrati di merito destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, votano nel seggio costituito presso il tribunale di Roma.</p> <p>13. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche, votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione».</p>	<p>12. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e i magistrati di merito destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, votano nel seggio costituito presso il tribunale di Roma.</p> <p>13. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche, votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione».</p>
<p>Art. 32. <i>(Modifiche in materia di votazioni)</i></p>		<p>Art. 32. <i>(Modifiche in materia di votazioni)</i></p>
<p>1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:</p>	<p>All'articolo 32 il primo comma è sostituito dal seguente: «1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:</p>	<p>1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:</p>
<p>«Art. 26. – <i>(Votazioni)</i> –</p> <p>1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.</p> <p>2. Ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto in conformità alle disposizioni dell'articolo 23.</p>	<p>«Art. 26. – <i>(Votazioni)</i> –</p> <p>1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto e non superiore alle ventiquattro ore.</p> <p>2. All'elettore sono consegnate tre schede, una per il voto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), dove il magistrato presta</p>	<p>«Art. 26. – <i>(Votazioni)</i> –</p> <p>1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto e non superiore alle ventiquattro ore.</p> <p>2. All'elettore sono consegnate tre schede, una per il voto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), dove il magistrato presta</p>

<p>3. Sono bianche le schede prive di voto.</p> <p>4. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.</p> <p>5. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonché il voto espresso in eccedenza rispetto al numero massimo di preferenze.</p> <p>6. In caso di violazione del criterio di cui all'articolo 23, comma 7, secondo periodo, sono nulli il voto non alternato rispetto al precedente e quelli successivi. In caso di violazione del criterio di cui all'articolo 23, commi 9, quinto periodo, e 10, quarto periodo, è nullo il voto espresso con la seconda preferenza.</p> <p>7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.</p> <p>8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale».</p>	<p>servizio, e una per il voto in ciascuno dei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>. Il modello delle schede è stabilito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. L'elettore: <i>a)</i> sulla scheda relativa al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera <i>a)</i>, esprime una sola preferenza; <i>b)</i> sulle schede relative agli altri collegi esprime, in ordine decrescente, un minimo di tre preferenze e un massimo pari al numero dei seggi assegnati al collegio; se sono state presentate candidature di genere diverso, indica almeno una preferenza per un candidato di genere diverso da quello degli altri.</p> <p>4. Sono bianche le schede prive di voto.</p> <p>5. Sono nulle le schede che recano segni di riconoscimento del voto, quelle in cui è espressa una preferenza per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda e quelle che non rispettano le previsioni di cui al comma 3.</p> <p>6. Concluse le operazioni di voto, i seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 9. La commissione provvede allo scrutinio, anche</p>	<p>servizio, e una per il voto in ciascuno dei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>. Il modello delle schede è stabilito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. L'elettore: <i>a)</i> sulla scheda relativa al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera <i>a)</i>, esprime una sola preferenza; <i>b)</i> sulle schede relative agli altri collegi esprime, in ordine decrescente, un minimo di tre preferenze e un massimo pari al numero dei seggi assegnati al collegio; se sono state presentate candidature di genere diverso, indica almeno una preferenza per un candidato di genere diverso da quello degli altri.</p> <p>4. Sono bianche le schede prive di voto.</p> <p>5. Sono nulle le schede che recano segni di riconoscimento del voto, quelle in cui è espressa una preferenza per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda e quelle che non rispettano le previsioni di cui al comma 3.</p> <p>6. Concluse le operazioni di voto, i seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 9. La commissione provvede allo scrutinio, anche</p>
---	--	--

	<p>avvalendosi di appositi strumenti informatici messi a disposizione dal Ministero della Giustizia.</p> <p>7. I candidati possono assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale».</p>	<p>avvalendosi di appositi strumenti informatici messi a disposizione dal Ministero della Giustizia.</p> <p>7. I candidati possono assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale».</p>
<p>Art. 33. <i>(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)</i></p>		<p>Art. 33. <i>(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)</i></p>
<p>1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:</p>	<p>All'articolo 33 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:</p>	<p>1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:</p>
<p>«Art. 27. – <i>(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)</i> –</p> <p>1. Per ciascun turno di votazione, la commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio. Determina il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun candidato ai fini della determinazione delle maggioranze di cui all'articolo 23, commi 9 e 10.</p> <p>2. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, la commissione centrale elettorale indica i quattro magistrati ammessi al secondo turno e dichiara eletti i due candidati che, all'esito del secondo turno di votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computati ai sensi dell'articolo 23, comma 10, quinto periodo.</p>	<p>«Art. 27. – <i>(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)</i> –</p> <p>1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio.</p> <p>2. La commissione centrale elettorale, nell'ordine:</p> <p><i>a)</i> conteggia le schede e ne determina il totale; <i>b)</i> identifica le schede bianche e nulle, escludendole dalle successive operazioni; <i>c)</i> determina il totale delle schede valide; <i>d)</i> per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera <i>a)</i>, determina il numero di preferenze espresse per ciascun candidato e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, applicando, in caso di</p>	<p>«Art. 27. – <i>(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)</i> –</p> <p>1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio.</p> <p>2. La commissione centrale elettorale, nell'ordine:</p> <p><i>a)</i> conteggia le schede e ne determina il totale; <i>b)</i> identifica le schede bianche e nulle, escludendole dalle successive operazioni; <i>c)</i> determina il totale delle schede valide; <i>d)</i> per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera <i>a)</i>, determina il numero di preferenze espresse per ciascun candidato e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, applicando, in caso di</p>

<p>3. Negli altri collegi la commissione centrale elettorale dichiara eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto almeno il 65 per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda oppure indica i quattro magistrati ammessi al secondo turno. Quando si procede al secondo turno di votazione dichiara eletto in ciascun collegio il magistrato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi computati ai sensi dell'articolo 23, comma 9, sesto periodo.</p> <p>4. In caso di parità di voti prevale il candidato del genere che risulta, al fine dell'accesso al secondo turno, meno rappresentato nel singolo collegio o che risulta, ai fini dell'elezione, meno rappresentato a livello nazionale. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.</p> <p>5. La commissione centrale elettorale provvede alle operazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 entro due giorni dalla ricezione delle schede.</p> <p>6. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese sono indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti in numero non inferiore a ventuno, dei quali dodici eletti dai magistrati, sette eletti dal Parlamento e due membri di</p>	<p>parità, le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo;</p> <p><i>e)</i> per gli altri collegi determina il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero delle schede valide per il numero dei seggi in palio aumentato di una unità, con incremento del quoziente così ottenuto di una ulteriore unità, trascurando i decimali;</p> <p><i>f)</i> determina poi il totale delle prime preferenze espresse per ciascun candidato;</p> <p><i>g)</i> proclama eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano il quoziente elettorale.</p> <p>3. Se, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, residuano seggi da attribuire nei collegi di cui alla lettera <i>e)</i> del medesimo comma, la commissione centrale elettorale:</p> <p><i>a)</i> verifica se i candidati eventualmente proclamati eletti hanno conseguito voti in eccedenza rispetto al quoziente elettorale;</p> <p><i>b)</i> calcola tutte le seconde preferenze eventualmente espresse per i candidati proclamati eletti e distribuisce l'eventuale eccedenza di voti rispetto al quoziente elettorale fra i candidati ancora da eleggere in base alle seconde preferenze dei candidati proclamati eletti, secondo la seguente proporzione:</p> <p>«(totale dei voti di prima preferenza conseguiti dai candidati proclamati eletti) : (totale dei voti conseguiti dal candidato ancora da eleggere) = (eccedenza dei voti dei candidati proclamati eletti rispetto al quoziente elettorale) : (quota dei</p>	<p>parità, le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo;</p> <p><i>e)</i> per gli altri collegi determina il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero delle schede valide per il numero dei seggi in palio aumentato di una unità, con incremento del quoziente così ottenuto di una ulteriore unità, trascurando i decimali;</p> <p><i>f)</i> determina poi il totale delle prime preferenze espresse per ciascun candidato;</p> <p><i>g)</i> proclama eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano il quoziente elettorale.</p> <p>3. Se, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, residuano seggi da attribuire nei collegi di cui alla lettera <i>e)</i> del medesimo comma, la commissione centrale elettorale:</p> <p><i>a)</i> verifica se i candidati eventualmente proclamati eletti hanno conseguito voti in eccedenza rispetto al quoziente elettorale;</p> <p><i>b)</i> calcola tutte le seconde preferenze eventualmente espresse per i candidati proclamati eletti e distribuisce l'eventuale eccedenza di voti rispetto al quoziente elettorale fra i candidati ancora da eleggere in base alle seconde preferenze dei candidati proclamati eletti, secondo la seguente proporzione:</p> <p>«(totale dei voti di prima preferenza conseguiti dai candidati proclamati eletti) : (totale dei voti conseguiti dal candidato ancora da eleggere) = (eccedenza dei voti dei candidati proclamati eletti rispetto al quoziente elettorale) : (quota dei</p>
---	--	--

<p>diritto. In caso diverso si applicano le disposizioni dell'articolo 30, secondo comma».</p>	<p>voti da trasferire al candidato ancora da eleggere)»;</p> <p><i>c)</i> se le seconde preferenze sono espresse a favore di candidati già proclamati eletti, distribuisce le eventuali terze preferenze secondo il criterio di cui alla lettera <i>b)</i>, e così via;</p> <p><i>d)</i> proclama eletti i candidati che, a seguito della distribuzione di cui alle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>c)</i>, hanno superato il quoziente elettorale;</p> <p><i>e)</i> prosegue nel medesimo modo sino a che, nonostante la distribuzione delle eccedenze, nessun candidato supera il quoziente elettorale.</p> <p>4. Se, a seguito delle operazioni precedenti, residuano ancora seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale elimina il candidato con il più basso numero di prime preferenze, come determinate all'esito delle operazioni di cui al precedente comma 3, e trasferisce i voti ai candidati che sono stati indicati come seconde preferenze sulle schede dei candidati eliminati, applicando i criteri di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>c)</i>, e proclama eletti i candidati che a seguito di questa operazione hanno superato il quoziente elettorale. Qualora il più basso numero di prime preferenze sia stato ottenuto da più di un candidato, elimina il meno anziano in servizio e a parità di anzianità in servizio il meno anziano per età. Ciascun candidato conserva i voti di preferenza ottenuti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui ai</p>	<p>voti da trasferire al candidato ancora da eleggere)»;</p> <p><i>c)</i> se le seconde preferenze sono espresse a favore di candidati già proclamati eletti, distribuisce le eventuali terze preferenze secondo il criterio di cui alla lettera <i>b)</i>, e così via;</p> <p><i>d)</i> proclama eletti i candidati che, a seguito della distribuzione di cui alle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>c)</i>, hanno superato il quoziente elettorale;</p> <p><i>e)</i> prosegue nel medesimo modo sino a che, nonostante la distribuzione delle eccedenze, nessun candidato supera il quoziente elettorale.</p> <p>4. Se, a seguito delle operazioni precedenti, residuano ancora seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale elimina il candidato con il più basso numero di prime preferenze, come determinate all'esito delle operazioni di cui al precedente comma 3, e trasferisce i voti ai candidati che sono stati indicati come seconde preferenze sulle schede dei candidati eliminati, applicando i criteri di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>c)</i>, e proclama eletti i candidati che a seguito di questa operazione hanno superato il quoziente elettorale. Qualora il più basso numero di prime preferenze sia stato ottenuto da più di un candidato, elimina il meno anziano in servizio e a parità di anzianità in servizio il meno anziano per età. Ciascun candidato conserva i voti di preferenza ottenuti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui ai</p>
--	---	---

	<p>commi 3 e 4 fino a che non risulta eletto o eliminato.</p> <p>5. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi 3 e 4, residuano seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale procede nel medesimo modo sino a quando il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.</p> <p>6. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati maggiore del numero dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale procede alla proclamazione solo sino alla concorrenza dei seggi e nell'ordine delle preferenze, prime o trasferite, ottenute da ciascun candidato. In caso di parità, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e in caso di parità il più anziano in servizio e in caso di parità di anzianità in servizio il più anziano per età.</p> <p>7. Le operazioni di cui ai commi precedenti proseguono sino a che il numero dei candidati non ancora eletti sia eguale a quello dei seggi da assegnare. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati inferiore a quello dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale proclama eletti i candidati che, all'esito di tali operazioni, hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze, applicando, in caso di parità le previsioni di cui</p>	<p>commi 3 e 4 fino a che non risulta eletto o eliminato.</p> <p>5. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi 3 e 4, residuano seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale procede nel medesimo modo sino a quando il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.</p> <p>6. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati maggiore del numero dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale procede alla proclamazione solo sino alla concorrenza dei seggi e nell'ordine delle preferenze, prime o trasferite, ottenute da ciascun candidato. In caso di parità, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e in caso di parità il più anziano in servizio e in caso di parità di anzianità in servizio il più anziano per età.</p> <p>7. Le operazioni di cui ai commi precedenti proseguono sino a che il numero dei candidati non ancora eletti sia eguale a quello dei seggi da assegnare. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati inferiore a quello dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale proclama eletti i candidati che, all'esito di tali operazioni, hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze, applicando, in caso di parità le previsioni di cui</p>
--	---	---

	al comma 6, ultimo periodo, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare».	al comma 6, ultimo periodo, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare».
Art. 34. <i>(Modifiche in materia di scioglimento del Consiglio superiore della magistratura)</i>		Art. 34. <i>(Modifiche in materia di scioglimento del Consiglio superiore della magistratura)</i>
1. All'articolo 31 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si applica la disposizione del primo comma anche quando il numero complessivo dei componenti eletti del Consiglio superiore della magistratura o il numero dei membri eletti dai magistrati o dal Parlamento diviene inferiore a quello previsto dall'articolo 5, primo comma».	L'articolo 34 è soppresso.	soppresso
Art. 35. <i>(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)</i>		Art. 35. <i>(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)</i>
1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:	All'articolo 35, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:	1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 39. – <i>(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)</i> – 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della	«Art. 39. – <i>(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)</i> – 1. Qualora un componente eletto dai magistrati cessi anticipatamente per qualsiasi ragione dalla	«Art. 39. – <i>(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)</i> – 1. Qualora un componente eletto dai magistrati cessi anticipatamente per qualsiasi ragione dalla

<p>scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti nel secondo turno di votazione oppure, ove il secondo turno non si sia svolto, dal magistrato che lo segue nell'ambito dello stesso collegio per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 23, comma 9, terzo periodo. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti».</p>	<p>carica subentra il candidato risultato primo dei non eletti nell'ambito dello stesso collegio, purché abbia superato il quoziente elettorale. In difetto di candidati che abbiano superato il quoziente elettorale, entro un mese dalla cessazione dalla carica sono indette elezioni suppletive per l'assegnazione del seggio vacante.</p> <p>2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, si applicano le previsioni dell'articolo 27, comma 6.</p> <p>3. Qualora i seggi da assegnare nella medesima elezione suppletiva siano più di due si applicano le previsioni degli articoli 26 e 27.</p> <p>4. Qualora a cessare anticipatamente dalla carica sia un magistrato eletto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), entro un mese dalla cessazione sono indette elezioni suppletive per l'assegnazione del seggio vacante. Si applicano le previsioni degli articoli 26 e 27.».</p>	<p>carica subentra il candidato risultato primo dei non eletti nell'ambito dello stesso collegio, purché abbia superato il quoziente elettorale. In difetto di candidati che abbiano superato il quoziente elettorale, entro un mese dalla cessazione dalla carica sono indette elezioni suppletive per l'assegnazione del seggio vacante.</p> <p>2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, si applicano le previsioni dell'articolo 27, comma 6.</p> <p>3. Qualora i seggi da assegnare nella medesima elezione suppletiva siano più di due si applicano le previsioni degli articoli 26 e 27.</p> <p>4. Qualora a cessare anticipatamente dalla carica sia un magistrato eletto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), entro un mese dalla cessazione sono indette elezioni suppletive per l'assegnazione del seggio vacante. Si applicano le previsioni degli articoli 26 e 27.».</p>
<p>Art. 36. <i>(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)</i></p>		<p>Art. 36. <i>(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)</i></p>
<p>1. Il quarto comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:</p>	<p>All'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il quarto comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:</p>	<p>1. Il quarto comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:</p>

<p>«Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato sono determinati dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».</p>	<p>«Ai componenti sono attribuiti emolumenti e indennità di seduta la cui misura è determinata dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel Regolamento di amministrazione e contabilità, e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Ai componenti che risiedono fuori dal distretto della Corte d'appello di Roma è riconosciuta una indennità di missione per i giorni di permanenza a Roma, oltre al rimborso delle spese di viaggio».</p>	<p>«Ai componenti sono attribuiti emolumenti e indennità di seduta la cui misura è determinata dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel Regolamento di amministrazione e contabilità, e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Ai componenti che risiedono fuori dal distretto della Corte d'appello di Roma è riconosciuta una indennità di missione per i giorni di permanenza a Roma, oltre al rimborso delle spese di viaggio».</p>
<p style="text-align: center;">Art. 37. <i>(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)</i></p>		<p style="text-align: center;">Art. 37. <i>(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)</i></p>
<p>1. Al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della</p>	<p>identico</p>	<p>1. Al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della</p>

<p>magistratura, il magistrato non può essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive».</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura dopo la data di entrata in vigore della presente legge.</p>		<p>magistratura, il magistrato non può essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive».</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura dopo la data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 38. <i>(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)</i></p>		<p style="text-align: center;">Art. 38. <i>(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)</i></p>
<p>1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo, eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, il termine di cui al predetto articolo 21, primo comma, è prorogato di non oltre sessanta giorni.</p>	<p>identico</p>	<p>1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo, eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, il termine di cui al predetto articolo 21, primo comma, è prorogato di non oltre sessanta giorni.</p>

<p>CAPO V DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE</p>		<p>CAPO V DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE</p>
<p>Art. 39. <i>(Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento)</i></p>		<p>Art. 39. <i>(Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento)</i></p>
<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2 e 3, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli 4 e da 7 a 37 della presente legge, in quanto compatibili.</p> <p>2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>identico</p> <p>identico</p>	<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2 e 3, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli 4 e da 7 a 37 della presente legge, in quanto compatibili.</p> <p>2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p>
<p><i>a)</i> adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato</p>	<p>identico</p>	<p><i>a)</i> adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico,</p>

giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabili;		compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabili;
<i>b)</i> adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli;	identico	<i>b)</i> adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli;
<i>c)</i> prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale;	All'articolo 39, comma 2, la lettera <i>c)</i> è sostituita dalla seguente: « <i>c)</i> prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale e che tale riorganizzazione sia sottoposta a verifica periodica, a cadenza almeno decennale;»	<i>c)</i> prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale e che tale riorganizzazione sia sottoposta a verifica periodica, a cadenza almeno decennale;
<i>d)</i> prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili anche con l'esigenza di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 41;	identico	<i>d)</i> prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili anche con l'esigenza di garantire l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 41;
<i>e)</i> mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari.	identico	<i>e)</i> mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari.

	<p>All'articolo 39, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:</p> <p>«f) prevedere che, su congiunta determinazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura, i magistrati militari, senza pregiudizio per la funzionalità dei loro uffici, possano essere applicati presso gli uffici della magistratura ordinaria.»</p>	<p>f) prevedere che, su congiunta determinazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura, i magistrati militari, senza pregiudizio per la funzionalità dei loro uffici, possano essere applicati presso gli uffici della magistratura ordinaria.</p>
<p>3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Qualora il termine per il rilascio del parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.</p> <p>4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.</p>	<p>identico</p>	<p>3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Qualora il termine per il rilascio del parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.</p> <p>4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.</p>

<p>5. I decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo provvedono in ogni caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.</p>		<p>5. I decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo provvedono in ogni caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI</p>		<p style="text-align: center;">CAPO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40. <i>(Disposizioni finali)</i></p>		<p style="text-align: center;">Art. 40. <i>(Disposizioni finali)</i></p>
<p>1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura adegua alle disposizioni dei capi II, III e IV della medesima legge il regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195, e il regolamento di amministrazione e contabilità</p>	<p>All'articolo 40, comma 1, la parola: «interno» è sostituita dalla parola: «generale». e le parole «della medesima legge» sono soppresse.</p>	<p>1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura adegua alle disposizioni dei capi II, III e IV il regolamento generale di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195, e il regolamento di</p>

<p>adottato ai sensi della medesima legge n. 195 del 1958.</p> <p>2. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualora il regolamento di amministrazione e contabilità non sia stato adeguato alle disposizioni di cui all'articolo 36 della presente legge, il limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, trova in ogni caso applicazione.</p>	<p>All'articolo 40, comma 2, sono sopresse le parole: «qualora il regolamento di amministrazione e contabilità non sia stato adeguato alle disposizioni di cui all'articolo 36 della presente legge».</p>	<p>amministrazione e contabilità adottato ai sensi della medesima legge n. 195 del 1958.</p> <p>2. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, il limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, trova in ogni caso applicazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 41. <i>(Disposizioni finanziarie)</i></p> <p>1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.</p>	<p style="text-align: center;">identico</p>	<p style="text-align: center;">Art. 41. <i>(Disposizioni finanziarie)</i></p> <p>1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.</p>